

# Comune di S. Zenone al Lambro

(Provincia di Milano)

## ALLEGATO CONTRODEDUZIONI

relazione di pareri, osservazioni e controdeduzioni  
tavola di individuazione pareri e osservazioni

1

## DOCUMENTO DI PIANO

### 1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO

- 1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo
- 1.2 - relazione e schede dello stato dei servizi
- 1.3 - tavola degli usi del suolo
- 1.4 - tavola di individuazione delle istanze pervenute
- 1.5 - tavola dello stato dei servizi - 1:2000
- 1.6 - tavola dello stato dei servizi - 1:5000
- 1.7 - tavola delle componenti del paesaggio
- 1.8 - attuazione del PRG vigente

### 2 - QUADRO STRATEGICO

- 2.1 - relazione dello scenario strategico
- 2.2 - tavola delle previsioni di piano
- 2.3 - tavola dei vincoli
- 2.4 - schede degli ambiti di trasformazione
- 2.5 - norme tecniche degli ambiti di trasformazione
- 2.6 - cartografia del consumo di suolo
- 2.7 - tavola delle reti ecologiche
- 2.8 - allegato indice fogliare

novembre  
2013

## PIANO DEI SERVIZI

- 1 - relazione del piano dei servizi
- 2 - schede del piano dei servizi
- 3 - norme tecniche PdS
- 4 - tavola di previsioni di piano dei servizi - 1:2000
- 5 - tavola di previsioni di piano dei servizi - 1:5000
- 6 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce
- 7 - quantificazione dei costi

## PIANO DELLE REGOLE

- 1 - norme tecniche PdR
- 2 - tavola di piano delle regole 1:5000
- 3 - tavola di piano delle regole 1:2000
- 4 - tavola ecopaesistica degli ambiti ed elementi sottoposti  
a disciplina paesaggistica ed ambientale
- 5 - tavola della sensibilità paesistica
- 6 - allegato studio geologico e integrazione componente sismica

Progetto adottato con delibera di C.C. n° 15 del 24/05/2013

Publicato dal 03/07/2013 al 02/09/2013

Approvato con deliberazione C.C. n° 35 del 30/11/2013

progetto Ufficio Tecnico Comunale - Arch. Mauro Brocca  
coprogettista Arch. Sergio Uggetti - Studio di Architettura ed Urbanistica - Lodi, via San Francesco n°1  
Tel. 0371/425719 - Fax 0371/422833 - e-mail: info@studiouggetti.it  
P.IVA: 11665310154 C.F. GGTSRG54P06Z110Z

collaboratori Geom. Ivan Mamone - Geom. Massimo Michelari - Dott. Arch. Silvia Gallani - Veronica Siciliano  
sindaco Sergio Giovanni Fedeli  
segretario Dott. ssa Anna Russo

## INDICE

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
CAPO I GENERALITÀ.....	4
Art.1 Ambito di applicazione del Piano delle Regole.....	4
Art.2 Finalità delle norme.....	4
Art.3 Poteri di deroga.....	5
Art.4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.....	5
Art.5 Modificazioni d'uso.....	5
Art.6 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del PdR.....	6
Art.7 Edificabilità.....	7
Art.8 Prescrizioni generali finalizzate alla protezione dell'ambiente.....	7
CAPO II NORME IDROGEOLOGICHE.....	8
Art.9 Fattibilità geologica.....	8
Art.10 Reticolo idrografico.....	13
CAPO III ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	18
CAPO IV INDICI E DEFINIZIONI GENERALI.....	21
Art.11 Parametri e indici urbanistici ed edilizi.....	21
Art.12 Volumi tecnici.....	25
Art.13 Limiti di distanza tra gli edifici, dalle strade e dai confini.....	25
Art.14 Parcheggi su suolo privato.....	26
Art.15 Aree di pertinenza.....	28
Art.16 Impegnativa volumetrica.....	28
Art.17 Verifica dei tipi d'intervento.....	29
Art.18 Urbanizzazione primaria e secondaria.....	29
Art.19 Aree destinate alla viabilità.....	29
Art.20 Destinazione d'uso.....	31
<b>TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE</b> .....	<b>34</b>
CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	34
Art.21 Modalità di attuazione del PdR.....	34
CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	35
Art.22 Piani Attuativi.....	35
Art.23 Documentazione per i piani attuativi.....	35
Art.24 Convenzioni nei Piani Attuativi e nei comparti a T.A.C.....	37
Art.25 Titolo abilitativo con obbligo di convenzione – T.A.C.....	38
Art.26 Disciplina paesaggistica.....	39
Art.27 Definizione delle classi di sensibilità paesaggistica.....	40
Art.28 Titoli abilitativi e normative vigenti.....	41
<b>TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE</b> .....	<b>42</b>
CAPO I SUDDIVISIONE IN AMBITI.....	42
Art.29 Classificazione del territorio comunale in ambiti.....	42
CAPO II AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE.....	44
Art.30 Norme generali per gli ambiti del tessuto consolidato residenziale.....	44
Art.31 TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva.....	44
Art.32 TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva.....	45
Art.33 TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semintensiva.....	46
Art.34 TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione intensiva.....	47
Art.35 TCR5 – Tessuto consolidato residenziale di riqualificazione urbana.....	48
Art.36 TCR6 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva soggetto a piano attuativo vigente.....	49
Art.37 TCRV – Ambiti a verde privato in tessuto consolidato residenziale.....	49
Art.38 TCVe – Ambiti a verde privato edificabile.....	50
CAPO III AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO.....	51
Art.39 : Norme generali per il tessuto consolidato produttivo.....	51
Art.40 TCP1 – Tessuto consolidato per attività economiche.....	52
Art.41 TCP2 – Tessuto consolidato per attività economiche soggetto a piano attuativo vigente.....	53
CAPO IV AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO.....	54
Art.42 TCA1 – Tessuto consolidato agricolo.....	54

Art.43 TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano.....	56
Art.44 TCA3 Tessuto consolidato extragricolo in zona agricola .....	56
<b>CAPO V AMBITI DELLE AREE AGRICOLE STRATEGICHE.....</b>	<b>57</b>
Art.45 AA1 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola .....	57
Art.46 AA2 – Ambiti agricoli periurbani.....	58
<b>CAPO VI EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA.....</b>	<b>59</b>
Art.47 Edificazione in zona agricola .....	59
Art.48 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici .....	61
<b>TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE .....</b>	<b>63</b>
<b>CAPO I RETE ECOLOGICA.....</b>	<b>63</b>
Art.49 Corridoi ecologici .....	63
<b>CAPO II COMPONENTI DEL PAESAGGIO NATURALE E DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE</b>	<b>63</b>
Art.50 Aree agricole seminative.....	63
Art.51 Boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.Lgs 42/2004.....	64
Art.52 Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi .....	65
Art.53 Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.....	65
Art.54 Reticolo idrico .....	65
Art.55 Reticolo idrico di valore storico .....	66
<b>Art.56 Scarpate morfologiche e dossi rilevanti .....</b>	<b>67</b>
<b>CAPO III COMPONENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO (STORICO, CULTURALE, URBANO) .....</b>	<b>67</b>
Art.57 Nucleo di antica formazione.....	67
Art.58 Edifici, manufatti e spazi vincolati .....	69
Art.59 Tracciato viario storico .....	74
<b>CAPO IV COMPONENTI DEL PAESAGGIO PERCEPITO.....</b>	<b>75</b>
Art.60 Punti di vista panoramici e veduta panoramica .....	75
<b>CAPO V CRITICITA' PAESAGGISTICHE .....</b>	<b>75</b>
Art.61 Criticità paesaggistiche .....	75
Art.62 Infrastrutture a rete e puntuali .....	75
Art.63 Aree di degrado paesistico .....	76
Art.64 Reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica.....	76
<b>CAPO VI AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO .....</b>	<b>78</b>
Art.65 AMC – Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale.....	78
Art.66 Subambiti di ricostruzione dei filari arborei .....	78
Art.67 Tipologie d'impianto .....	79
Art.68 Elenco delle essenze individuate, classificate per tipologia arborea .....	81
Art.69 Parametri d'impianto .....	82
Art.70 Disciplina dei tagli arborei in ambito agricolo.....	83
Art.71 L.A.I. (indice di area fogliare).....	84
Art.72 Tutela e sviluppo del verde urbano .....	86
<b>TITOLO V : AMBITI ED ELEMENTI DI RISPETTO .....</b>	<b>88</b>
Art.73 AR1 - Fasce di rispetto e linee di arretramento nell'edificazione .....	88
a) Rispetto stradale .....	88
b) Fascia di rispetto ferroviario .....	90
c) Rispetto cimiteriale .....	90
Art.74 AR2 Fasce di rispetto a verde piantumato e a verde senza obbligo di piantumazione .....	91
Art.75 AR3 Fasce di rispetto a vincolo paesistico ex art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/ 2004 .....	91
Art.76 AR4 Fasce di rispetto del reticolo idrico storico .....	91
Art.77 AR5 Fasce di rispetto del reticolo idrico.....	91
Art.78 AR6 e AR7 - Zone di tutela per le acque destinate al consumo umano .....	92
Art.79 Fasce di rispetto generate da elettrodotti.....	92
Art.80 ER - Fasce di rispetto generate da metanodotti .....	92
<b>TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI .....</b>	<b>94</b>
Art.81 Norme speciali per la tutela delle risorse idriche .....	94
Art.82 Recinzioni .....	95
Art.83 Eliminazione barriere architettoniche.....	96

Art.84 Norme speciali per elettrodotti, impianti e cabine di trasformazione dell'energia elettrica.....	97
Art.85 Norme per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.....	98

**TITOLO VII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE ...99**

Art.86 Definizioni generali.....	99
Art.87 Tipi di destinazioni d'uso commerciali.....	103
Art.88 : Destinazioni commerciali e paracommerciali nelle costruzioni .....	104
Art.89 Requisiti generali degli spazi commerciali .....	105
Art.90 Distribuzione di carburante .....	105
Art.91 Presentazione delle istanze.....	106

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I GENERALITÀ

#### Art.1 Ambito di applicazione del Piano delle Regole

1. Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.
2. All'interno e nell'ambito del Piano di Governo del Territorio, l'uso del suolo e le trasformazioni urbanistico-edilizie sono disciplinati dal Piano delle Regole – in seguito denominato PdR – ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nel rispetto delle leggi vigenti e degli strumenti di pianificazione sovraordinati e delle pianificazioni settoriali.
3. In particolare, il PdR :
  - definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
  - indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
  - individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
  - contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) individua:
    - a) le aree destinate all'agricoltura;
    - b) le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche;
    - c) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
4. Inoltre, all'interno gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo.
5. Le presenti Norme costituiscono parte integrante ed attiva del PdR.
6. La gestione degli “usi del suolo” ed il governo delle trasformazioni sia urbanistiche che edilizie devono essere condotte ed attuate nel pieno rispetto delle presenti Norme, nonché nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali, per quanto non in contrasto con le presenti Norme.

#### Art.2 Finalità delle norme

1. Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del PdR, di cui possiedono la medesima efficacia obbligatoria anche agli effetti delle misure di

salvaguardia di cui alla Legge 3/11/1952 N° 1902 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 13, comma 12, della L.R. 12/2005 e s.m.i. .

2. Per quanto non espressamente richiamato e salvo misure più restrittive previste dal Piano e dalle presenti Norme Tecniche, si applicano le norme vigenti in materia urbanistica sia Regionali che Nazionali.

### **Art.3 Poteri di deroga**

- 1 Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2005 e s.m.i., esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività.
- 2 In particolare la deroga, che deve comunque ottemperare il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.
- 3 La deroga può infine essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (*Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*).

### **Art.4 Trasformazione urbanistica ed edilizia**

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad esso relativi secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/05.

### **Art.5 Modificazioni d'uso**

1. Ogni modificazione della destinazione d'uso di aree, di fabbricati, o di parte di essi costituente unità funzionale, può essere consentita nei seguenti termini:
  - conformità alle previsioni di destinazione d'uso dei singoli ambiti urbanistici, secondo le indicazioni del P.G.T.;
  - mutazioni di destinazioni d'uso per opere edilizie soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, sono soggetti, rispettivamente, ai medesimi titoli abilitativi.
2. Mutamenti di destinazioni d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico sanitari e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune.
3. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
4. Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

5. 5. Per i mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, che riguardano i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è fatto obbligo di adeguamento del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nella misura indicata dal piano di servizi.
6. I mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportano sempre, ai sensi delle presenti NTA, un adeguamento delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in relazione alla nuova destinazione rispetto alle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale già ceduti o monetizzati in relazione alla precedente destinazione. Le aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale risultanti da tale adeguamento potranno essere ceduti o monetizzati nella misura indicata dal piano di servizi.
7. Il Comune verifica la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione.
8. Per le attività produttive e le attività ad esse connesse, il mutamento parziale o totale del ciclo di lavorazione o il subentro di altra ditta, pure nel rispetto della destinazione d'ambito, deve in ogni caso essere oggetto di preventiva richiesta di rilascio del nulla-osta all'esercizio dell'attività indirizzata all'Amministrazione Comunale nelle forme previste dalla normativa vigente.
9. Il tutto nel rispetto del Capo VI – “Disciplina dei Mutamenti delle destinazioni d'uso di immobili e delle variazioni essenziali”, (artt. 51,52 e 53) della L.R. n.° 12/2005 e s.m.i.
10. Per gli edifici la cui destinazione agricola venga dismessa in seguito all'approvazione del presente PdR. sono consentiti interventi di trasformazione funzionale nelle compatibilità dell'ambito di tessuto circostante previa stesura di piano attuativo di recupero o Programma Integrato d'Intervento ai sensi della L.R. 12/2005. Il Piano Attuativo dovrà comportare variante al P.G.T. e adeguamento del Piano dei Servizi.

#### **Art.6 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del PdR**

1. Gli usi del suolo o gli immobili i quali, alla data di adozione del P.G.T., ovvero del PdR in caso lo strumento urbanistico comunale preveda l'adozione separata dei propri strumenti costitutivi, risultino in contrasto con quanto stabilito dal PdR potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche che non comportino incrementi di s.l.p.
2. Nel caso in cui il P.G.T. , ovvero il Piano dei Servizi, preveda la destinazione di aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, saranno ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

### **Art.7 Edificabilità**

1. La sola destinazione di una porzione di terreno ad “edificabile” secondo le previsioni del PdR non conferisce il titolo di edificabilità al terreno ove non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero la previsione di realizzazione di tali opere da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero l'impegno dei privati di procedere all'attuazione dello stesso contestualmente alle costruzioni oggetto di titolo abilitativo, impegno che deve essere assunto con un atto di obbligo registrato e trascritto.
2. Inoltre si dovranno fornire garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti da tale atto.

### **Art.8 Prescrizioni generali finalizzate alla protezione dell'ambiente**

1. Coperture in eternit: negli edifici esistenti in caso siano presenti strutture contenenti amianto, la rimozione è soggetta alla presentazione del piano di rimozione alla competente ASL.
2. Rifiuti vari: nelle operazioni di cantiere tutti i materiali non riutilizzabili in loco tal quali, dovranno essere classificati ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 152/06) e pertanto avviati a smaltimento o recupero in idonei siti.
3. Pozzi di prelievo acque sotterranee: nel caso un pozzo privato debba essere dimesso dovranno essere eseguite le procedure previste della circolare 38/SAN/83, della d.g.r 22502/92 e dal RLI.
4. Terre da scavo: la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs152/06 e s.m.i. art.186.

## CAPO II NORME IDROGEOLOGICHE

### Art.9 Fattibilità geologica

1. Qualsiasi intervento sul territorio è soggetto all'osservanza delle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni" (D.M. 14 gennaio 2008). Quelle che seguono sono prescrizioni aggiuntive e specifiche.
2. La modifica della destinazione d'uso, gli interventi edificatori e qualsiasi intervento che comporti scavi da realizzarsi in aree produttive (attive o dismesse) sono subordinati alla redazione di indagini preliminari ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 242, volte ad escludere eventuali contaminazioni del suolo. Nel caso in cui le indagini rilevassero la presenza di contaminanti, dovranno essere applicate le procedure previste dal decreto.
3. **Qualsiasi intervento infrastrutturale e di nuova edificazione previsto nella fascia di m 20 dall'orlo e dal piede delle scarpate, deve prevedere il mantenimento di un rispetto pari all'altezza della stessa, come previsto per la classe di Fattibilità 4c. (PARERE n° 1-3.4.3)**
4. Il "Piano di Tutela delle Risorse Idriche" della Regione Lombardia classifica il territorio del comune di San Zenone al Lambro come "Zona di attenzione" per la vulnerabilità da nitrati. Inoltre esso ricade in zona di salvaguardia della falda in quanto "area di riserva integrativa".

Nel PTCP adottato della provincia di Milano, il territorio comunale si trova compreso nel macrosistema idrogeologico di rigenerazione prevalente della risorsa idrica; le Norme di Attuazione prevedono:

- (art. 38 comma 2) Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituiscono ulteriori obiettivi per il ciclo delle acque:
    - a) Prevedere soluzioni progettuali che regolino il deflusso dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua, anche individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e bacini multifunzionali fitodepuranti;
    - b) Prevedere, ove possibile negli impianti di depurazione di progetto, l'adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepurazione o di lagunaggio;
    - c) Promuovere il risparmio idrico, la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche nei nuovi insediamenti.
    - d) Promuovere l'integrazione tra pianificazione territoriale e pianificazione dei servizi idrici, di fognatura e depurazione.
  - (art. 38 comma 3b) Negli Ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica di cui alla Tavola 7, favorire l'immissione delle acque meteoriche nel reticolo idrico superficiale. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario valutare le alterazioni al regime delle acque sotterranee e verificare i relativi effetti anche nelle aree limitrofe, eventualmente introducendo adeguati correttivi al progetto di intervento; **(PARERE n° 1-3.4.1)**
5. Per la realizzazione e/o l'ampliamento di insediamenti produttivi e zootecnici, nonché per lo spandimento sui terreni di reflui zootecnici e/o fanghi di depurazione, è necessario tenere conto delle

condizioni locali di vulnerabilità della falda superficiale, attraverso specifici studi di carattere idrogeologico con eventuale realizzazione di piezometri (anche su richiesta del Comune) per il monitoraggio delle sostanze azotate.

6. Tutto il territorio comunale ricade in uno scenario di pericolosità sismica "Z4a", per possibili effetti di amplificazione sismica di tipo litologico; inoltre sono presenti piccole superfici costituite da terreno riportato per le quali si è previsto uno scenario di pericolosità sismica "Z2", suscettibile di cedimenti per azione sismica.
7. Sono anche presenti scarpate con altezza superiore a 10 metri che rappresentano scenari di pericolosità sismica "Z3a", per possibili effetti di amplificazione di tipo morfologico.
8. Per le zone "Z4a" e "Z3a", in caso di realizzazione di edifici strategici e rilevanti (d.d.u.o. n. 19904/03) preliminarmente alla fase progettuale sono obbligatori approfondimenti di 2° ed eventualmente 3° livello della componente sismica; per quanto riguarda invece la zona sismica "Z2" in caso di realizzazione di edifici strategici e rilevanti è necessario il 3° livello di approfondimento in fase progettuale.
9. CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLAREI LIMITAZIONI. Nessuna specifica controindicazione di carattere geologico tecnico alla urbanizzazione, salvo il rispetto delle disposizioni del D. Min. Infrastrutture 14/01/2008.
10. CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI. Nessuna specifica controindicazione di carattere geologico tecnico alla urbanizzazione, salvo il rispetto delle disposizioni del D. Min. Infrastrutture 14/01/2008.  
E' richiesta inoltre la realizzazione di approfondimenti di carattere geologico tecnico e idrogeologico finalizzati alla verifica della stabilità dei suoli ed al razionale drenaggio delle acque piovane e di scarico, al fine di evitare effetti negativi sulle acque superficiali/sotterranee e sulle aree limitrofe.
11. CLASSE 3a - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Fascia di esondazione (fascia B) come individuata nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI). L'uso del territorio all'interno di tale fascia è regolamentata dagli art. 30, 38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del PAI, riportati in allegato.
12. CLASSE 3b - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Aree di fondovalle ubicate nelle immediate vicinanze del fiume Lambro, localmente oggetto di sbancamenti che hanno abbassato i terreni ad una quota tale da renderli potenzialmente allagabili in occasione di piene fluviali straordinarie. Possibile locale presenza di terreni di deposizione palustre, a forte componente organica, poco idonei per le finalità edificatorie. La realizzazione di qualsiasi intervento è subordinata all'esecuzione di studi di carattere geologico-geotecnico-idraulico, estesi anche alle aree limitrofe a quelle di specifico interesse, da effettuarsi preliminarmente ad ogni intervento edificatorio; ~~devranno eventualmente essere realizzate opere di difesa e di sistemazione idrogeologica~~ **si applicano inoltre le stesse prescrizioni previste per la "Classe 3a" (fascia B del PAI). (PARERE n° 1-3.4.2)**
13. CLASSE 3C - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Si tratta di aree interessate dalla presenza di ~~scarpate morfologiche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto; consistenti limitazioni ad ogni tipo di intervento antropico, sia edificatorio che per lavori di sbancamento o livellamento dei terreni. E' necessaria l'esecuzione di studi geologico tecnici estesi anche alle~~

~~limitrofe a quelle di specifico interesse finalizzati alla verifica delle condizioni di stabilità dei terreni; dovranno essere eventualmente realizzate opere di difesa e sistemazione idrogeologica facendo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.~~ **di terreni caratterizzati da permeabilità moderatamente elavata e da soggiacenza della falda inferiore a m 5. Si applicano le stesse prescrizioni previste per la "Classe 3e" (zone di rispetto dei pozzi acquedottistici). (PARERE n° 1-3.4.4)**

14. CLASSE 3d - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Si tratta di aree interessate da riporti di terreno potenzialmente soggette ad assestamenti; consistenti limitazioni ad ogni tipo di intervento edificatorio. E' necessaria l'esecuzione di studi geologico tecnici estesi anche alle aree limitrofe a quelle di specifico interesse finalizzati alla verifica delle condizioni di consistenza e stabilità dei terreni.

15. CLASSE 3e - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Zone di rispetto dei pozzi acquedottistici. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche delle acque d'uso potabile, il D. Lgs. 152/2006 art. 94 istituisce nella zona di rispetto al pozzo divieti e prescrizioni.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimelo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

La Regione Lombardia, con D.g.r. del 10/04/2003 n.7/12693, ha disciplinato le seguenti strutture o attività: a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

- a. Realizzazione di fognature. I nuovi tratti di fognatura nelle zone di rispetto devono:
- costituire un sistema a tenuta bidirezionale e recapitare esternamente all'area medesima;
  - essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali sifoni e opere di sollevamento.

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattamento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Nelle zone di captazione da acquifero non protetto:

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) sono richieste le verifiche di collaudo. I progetti e le realizzazioni delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

- b. Realizzazione di opere infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione.

Nelle zone di rispetto:

- Per la progettazione e costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

In tali zone inoltre non è consentito:

- La realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (art. 21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99);
- l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

- c. Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio.

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

Lungo tali strutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

E' vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie e ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). E' opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

d. Pratiche agricole.

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

E' vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della L.R. 37/93. Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto (art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93)

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato. Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

16. CLASSE 4a - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI - Fascia di deflusso della piena (fascia A) come individuata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). L'uso del territorio all'interno di tale fascia è regolamentata dagli art. 1, 29, 38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del PAI, riportati in allegato.
17. CLASSE 4b - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI. Zona caratterizzata da smottamenti e forme di erosione per solchi. Sono ammissibili solo gli interventi finalizzati al consolidamento e sistemazione idrogeologica o ad un potenziamento delle valenze ambientali, la cui realizzazione è subordinata, per quanto riguarda l'ambito geologico, all'esecuzione di un approfondito studio idrogeologico, geomorfologico e geotecnico.

18. CLASSE 4c - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI. ~~Zone di tutela assoluta dei pozzi acquedottistici, destinate esclusivamente ad opere di presa ed ad infrastrutture di servizio. Devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di almeno 10 metri (D. Lgs. 152/2006, art. 94).~~ **Si tratta di aree interessate dalla presenza di scarpate morfologiche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto; gravi limitazioni ad ogni tipo di intervento antropico, sia edificatorio che per lavori di sbancamento o livellamento dei terreni. In particolare ai sensi dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PTCP adottato, non sono consentiti interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall'orlo della scarpata e dal piede della stessa; l'estensione delle suddette fasce è pari all'altezza della scarpata e comunque non inferiore all'altezza del manufatto in progetto. Sono consentiti gli interventi di consolidamento e difesa idraulica, purchè preceduti da specifico studio geologico, geotecnico e idraulico. Dovranno essere preferibilmente utilizzate le tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto del "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000 n. 6/48740. (PARERE n° 1-3.4.3)**
19. CLASSE 4d - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI. ~~Zone di tutela assoluta dei pozzi acquedottistici, destinate esclusivamente ad opere di presa ed ad infrastrutture di servizio. Devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di almeno 10 metri (D. Lgs. 152/2006, art. 94).~~ **(PARERE n° 1-3.4.3)**

## Art.10 Reticolo idrografico

### 10.1 Normativa di riferimento

1. La polizia idraulica è regolamentata dalla L. 2248/1865 allegato F e dal R.D. 523 del 25.07.1904, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalla delibera regionale emanata in materia (DGR 9/2762/2011). Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, in particolare, sono disciplinati dalle seguenti norme:
  - a. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
  - b. oltre alle norme dettate dal T.U. n. 523/1904 e s.m.i., per le fasce del Fiume Lambro previste dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigono le norme del Piano specifico, adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001;
  - c. per i canali e le opere di bonifica di cui all'elenco 2 dell'art. 2 (reticolo di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana), non rientranti nelle tipologie sopra specificate, vige la

norma prevista dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e dagli artt. 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze), 134 e 135 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i., con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904.

## 10.2 Attività di Polizia idraulica

1. Le attività di polizia idraulica sono svolte:
  - a. sul reticolo principale di cui all'elenco 1 dalla Regione Lombardia;
  - b. sul reticolo di cui all'elenco 2 dal Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana.

Elenco 1 RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA (allegato A della DGRL 22.12.2011. n. 9/2762)	
Codice	Denominazione
MI014	Lambro (o Lambro Settentrionale)

Elenco 2 RETICOLO IDRICO di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA (allegato D della DGR22.12.2011, n. 9/2762)	
Codice	Denominazione
TR045B	Badia
SE025	Ospitala Nord

Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. n. 1775/1933) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni idriche ed al loro esercizio, nell'ambito dei quali devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti presentati all'elenco 3. Su detti canali non si applicano le norme di polizia idraulica.

Elenco 3 CANALI AL SERVIZIO DI DERIVAZIONI IDRICHE	
Denominazione	
Cavo Marocco	
Derivazione della Camola Frata Vecchia	
Derivazione della Maiocca	

## 10.3 Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico

1. Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.

2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto fanno parte del demanio idrico:
  - a. le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
  - b. gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.
3. Su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi 1 e 2 dell'art. 2 sono previste specifiche fasce di rispetto, valide, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati.
4. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
5. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa .
6. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno dei quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).
7. Oltre alle fasce previste dal T.U. n. 523/1904, per il Fiume Lambro vigono le fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, individuate ed assoggettate a specifica disciplina secondo quanto previsto dal P.A.I..
8. Ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana di cui all'elenco 2 dell'art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura di 4 e 10 m, all'interno delle quali qualsiasi attività è disciplinata dai predetti Regolamenti e soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso;
9. sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

#### **10.4 Canali al servizio di derivazioni irrigue o di colo**

1. Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se appartenenti al reticolo di cui all'elenco 3 dell'art. 2, dovrà presentare richiesta di titolo abilitativo all'Autorità comunale

competente secondo le ordinarie procedure in materia edilizia (Permesso di costruire, DIA, SCIA ecc.) in quanto attività di trasformazione dello stato dei luoghi, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 2.

2. Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico parere idraulico/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

### **10.5 Obblighi dei privati**

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi lambiti dal reticolo di cui agli elenchi dell'art. 2 nonché da canali di colo o irrigui secondari devono:
2. tenere sempre bene efficienti i canali che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti canali nelle aste del reticolo afferente;
3. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali ai canali confinanti con il loro fondo che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il canale stesso;
5. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
6. Previa autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
7. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio ai canali lungo il loro confine in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del reticolo idrografico con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale sono necessari il parere idraulico e/o il nulla osta idraulico e/o la concessione, questi dovranno essere ottenuti preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

8. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto dei reticoli di cui agli elenchi dell'art. 2 andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela dei reticoli stessi e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sui corsi d'acqua e sui canali.

### CAPO III ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. Lo studio di zonizzazione acustica annesso al PGT, definisce le classi di destinazioni d'uso del territorio e limitazioni di immissione acustica ai sensi delle normative vigenti.
2. Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 fissa in maniera univoca i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti sonore.
3. L'azzonamento qui proposto vale per tutte le sorgenti sonore fisse (industrie, attività artigianali); per le sorgenti sonore mobili stradali i limiti legali validi all'interno della fascia di pertinenza sono definiti dal DPR 142/2004. Per la definizione delle classi da attribuire alle diverse aree ci si è attenuti, ove applicabili, ai criteri precisati dalla DGR 7/97776 del 2002.
4. CLASSE I – Aree particolarmente protette

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.”. Sono da includere in classe I:

  - i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di scala urbana privi di infrastrutture per le attività sportive. I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto di appartenenza: se tale contesto è facilmente risanabile dal punto di vista acustico la presenza di tali edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, altrimenti si

Gli edifici e le aree classificati in CLASSE I sono:

  - La scuola elementare statale di Via Visconti
  - La scuola materna (privata) di Piazza Aldo Moro
5. CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”. Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (classe III, IV, V). Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le zone di “verde privato” così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale. I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-architettonico, di norma non vanno inseriti nella classe II, vista la densità di popolazione nonché la presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la classe III o IV (Vd. Azionamento acustico proposto).
6. CLASSE III – Aree di tipo misto

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico locale veicolare o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”. Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, etc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall’attività di insediamenti zootecnici. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (classi possibili: IV – V – VI). In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, etc.).

Gli edifici e le aree classificati in CLASSE III sono:

- Le aree agricole (escluse eventuali fasce di rispetto stradale o ferroviario);
- Le aree caratterizzate dalla presenza di nuclei cascinali: aree agricole destinate alla concentrazione edilizia.
- Le aree destinate ad attività sportive (centro sportivo su Strada Provinciale n. 204, centro sportivo Vile Rimembranze );
- Aree cuscinetto previste tra la classe IV delle fasce di rispetto stradale e le zone residenziali classificate in classe II; Anche la zona cimiteriale é stata classificata in CLASSE III (la DGR non richiede obbligatoriamente che le aree cimiteriali siano in CLASSE I).

#### 7. CLASSE IV – Aree di intensa attività umana

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie (fascia di rispetto di mt.100); le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie”. Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali. Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali. Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale -produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività produttive.

Gli edifici e le aree classificati in CLASSE IV sono:

- Le aree artigianali (in particolare: area a sud dell’autostrada A1, area a nord-est dell’A1);
- Strade caratterizzate da traffico intenso veicolare o di grande comunicazione e rispettive fasce di rispetto;
- Asse ferroviario Milano – Bologna e linea TAV con rispettive fasce di rispetto;

8. CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.  
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.  
La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali. Sono di norma individuate come ambiti del tessuto consolidato produttivo.

9. CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”. La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale -artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività artigianali. L’area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è ammessa l’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all’attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

## CAPO IV INDICI E DEFINIZIONI GENERALI

### Art.11 Parametri e indici urbanistici ed edilizi

1. St = Superficie territoriale, espressa in ettari

- Superficie dell'ambito compreso nel perimetro soggetto a Piano Attuativo comprendente la superficie fondiaria e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ad essa relative, comprese quindi le aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, previste dal Piano dei Servizi all'interno del Piano Attuativo.
- Il Volume e la slp massimi consentiti s'intendono uniformemente distribuiti sull'intero suddetto ambito, ma sono realizzati, previa le necessarie intese tra i proprietari, sulle sole porzioni di terreno in cui é prevista l'edificazione.

2. Se = Superficie edificabile, espressa in metri quadrati

- Superficie dell'ambito territoriale del perimetro soggetto a piano attuativo in cui è consentita l'edificazione della volumetria prevista nelle destinazioni consentite dal PGT e l'attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie dei servizi previsti dal Piano dei servizi e/o dal piano attuativo.
- Nella misura in cui i servizi vengano realizzati a livelli sottostanti o sovrastanti la superficie fondiaria, la superficie edificabile potrà coincidere parzialmente con la superficie fondiaria fino al 100 % qualora tutti i servizi vengano realizzati sopra o sotto la superficie fondiaria.

3. Sf = Superficie fondiaria, espressa in metri quadrati

- Superficie edificabile di pertinenza degli edifici, comprese eventuali aree "non edificandi" sulle quali il PdR prevede il computo della volumetria edificabile, ed escluse le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.
- La superficie così definita non può comprendere aree computate come superficie fondiaria di edifici precedentemente realizzati e rimane vincolata, indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, in rapporto alle future edificazioni confinanti.
- La superficie così come definita non può comprendere altresì le porzioni di area la cui edificabilità sia stata eventualmente trasferita ad altro lotto contiguo dello stesso proprietario o ceduta per convenzione registrata e trascritta ad un lotto confinante di altro proprietario.
- Nel caso di un lotto confinante con un cortile comune, si può considerare come superficie fondiaria, anche la quota di cortile comune che compete al lotto secondo le risultanze di un atto pubblico o di una convenzione registrata e trascritta tra i comproprietari interessati; in mancanza di tali atti, ai fini edificatori, il cortile comune si presume ripartito in proporzione al volume edificabile sui vari lotti prospettanti sul cortile in oggetto.
- E' consentito includere nell'area di pertinenza dell'immobile anche aree soggette a servitù di passaggio privato, di elettrodotto e quelle che, non siano soggette all'uso pubblico.

4. Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati

- E' costituita dalla somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, al lordo delle murature anche perimetrali nonché di ogni altra area coperta e chiusa su almeno tre lati. Non sono però computabili nella SIp le superfici a parcheggio privato - box, autorimesse - a tal fine costituite come pertinenza ai sensi dell'art. 66 comma 1 della L.R. 12/2005 nonché le seguenti superfici:

a) nei fabbricati a destinazione residenziale o, comunque, a prevalente destinazione residenziale:

- le superfici dei sottotetti privi di strutture fisse di accesso e realizzati con struttura portante tale da rendere impraticabile il sottotetto stesso;
- le superfici dei vani adibiti esclusivamente all'insediamento di impianti tecnologici (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locale per i motori dell'ascensore)
- nei fabbricati in cui i vani ascensore ed i vani scala abbiano valenza condominiale, calcolati nella loro proiezione;
- le superfici aperte su almeno tre lati e coperte;
- i porticati, le logge, i balconi e terrazze che ricadono nel punto precedente ;
- solamente per gli edifici di nuova costruzione, gli spazi strettamente inerenti all'edificio quali locali caldaia, cantine, lavanderia, depositi e altri servizi tecnici dell'edificio qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza interna (soletta esclusa) non ecceda i mt 2,40 dal pavimento;
- i parcheggi fino al raggiungimento della quota minima, differenziata per destinazione, prescritta all'Art.14 Parcheggi su suolo privato

b) Nei fabbricati a destinazione produttiva o, comunque, a prevalente destinazione produttiva non sono computabili le seguenti superfici:

- le superfici occupate da impianti di depurazione, i vani adibiti esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici non utilizzati per la produzione; le superfici occupate da silos o serbatoi non accessibili; le superfici coperte da pensiline o da tettoie aperte su almeno tre lati, per la parte non eccedente il 10% della SIp; i vani privi di collegamento diretto con le altre parti del fabbricato;
- nei fabbricati con altre destinazioni: le superfici di piani interrati o seminterrati destinate a parcheggio privato a tal fine costituite come pertinenza di specifici fabbricati od unità immobiliari comprese nel fabbricato, per la parte non eccedente il rapporto di un metro quadrato ogni tre metri quadrati di SIp; le superfici di terrazze e balconi; le superfici dei vani adibiti esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici; i vani privi di collegamento fisso con le altre parti del fabbricato.

5. Sc = Superficie coperta, espressa in metri quadrati

- Superficie risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutte le parti degli edifici (principali ed accessorie) edificate fuori terra, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo qualora risultino chiusi totalmente (4 lati).

- Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde con aggetto non superiore a m 2,00; le pensiline di ingresso, per le parti non eccedenti 6 mq di superficie; le piscine e le vasche all'aperto;
  - Per i manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva: oltre a quanto sopra, sono esclusi i piani caricatori, i silos e i serbatoi, degli impianti tecnologici e dei manufatti costituenti impianti di depurazione.
6. S2 = Superficie da destinare a servizi (mq. -%)
- La superficie minima destinata a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da reperire effettivamente all'interno dell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, espressa in metri quadrati per ogni 112 mc. di volume (V) o in percentuale della Sf o della Slp.
7. Rc = Rapporto di copertura, espresso in percentuale
- Rapporto tra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). Indica la massima percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. Agli effetti della verifica del rapporto di copertura, nel caso di edifici a più piani con superfici coperte diverse, verrà assunta la superficie coperta maggiore.
8. He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari
- Altezza computata partendo dalla quota del marciapiede stradale o dalla quota media ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al lotto fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile della costruzione. *Ai fini del calcolo, indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei solai viene valutato virtualmente in 30 cm. (OSSERVAZIONE n° 12.2 - OSSERVAZIONE UT n° 4)*
  - Qualora non esista e non sia previsto il marciapiede sulle strade adiacenti, il lotto, l'altezza si inizia a computare da +15 cm dalla quota stradale.
  - Sono esclusi da detto computo i volumi tecnici così come definiti dall' Art.12 Volumi tecnici delle presenti Norme.
  - Nei casi in cui il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso, al suo intradosso, tra l'imposta e il colmo riferito alla quota zero.
  - L'altezza degli edifici non dovrà superare l'altezza massima (H) raggiungibile nei diversi ambiti territoriali.
9. H = Altezza massima di ambito, espressa in metri lineari
- Massima quota altimetrica raggiungibile, nei vari ambiti, con l'altezza degli edifici (He).
10. h = Altezze minime del Vigente Regolamento locale d'Igiene
- Altezza netta interna dei locali misurata da pavimento a soffitto o secondo la media per le volte ed i solai inclinati.
  - Negli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali abitabili (aventi permanenza abituale di persone) sarà così regolata.
    - L'altezza netta interna dei locali di abitazione nonché dei locali destinati ad attività commerciali e/o direzionali non dovrà essere inferiore a m 2,70. Per i locali con

destinazione speciale quali sale per gli alberghi e ristoranti, locali di riunione e simili, l'altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m 3,30.

- Per i sottotetti abitabili e/o in caso di soffitto non orizzontale sarà ammessa l'altezza minima di m 2,10 e l'altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,70.
  - Per tutti i locali accessori quali corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi igienici, etc., l'altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m 2,40.
  - Per tali locali accessori, in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non dovrà essere inferiore a m 1,80 e l'altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,40.
  - Nei locali di abitazione, nei depositi e magazzini, anche di edifici preesistenti, i soppalchi saranno ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni:
    - l'altezza netta interna fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non dovrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la proiezione orizzontale del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del locale;
    - qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.
  - Valgono comunque le prescrizioni di cui all'allegato 4 "Requisiti dei luoghi di lavoro" del D.gLs. n°81/2008 e s.m.i.
11. Vt = Volume territoriale, espresso in metri cubi  
- Volume edificabile sulla superficie territoriale (St) non comprendente l'eventuale volume relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.
12. Vf = Volume fondiario, espresso in metri cubi  
- Volume edificabile sulla superficie fondiaria (Sf).
13. V = Volume degli edifici, espresso in metri cubi  
- E' dato dal prodotto della S.l.p per l'altezza virtuale di metri 3.
14. It = Indice di edificabilità territoriale, espresso in metri cubi/ettaro  
- Massimo volume edificabile sull'unità di superficie territoriale (St)
15. If = Indice di edificabilità fondiaria, espresso in metri cubi per metro quadrato  
- Massimo volume edificabile sull'unità di superficie fondiaria (Sf).  
- Negli ambiti soggetti a piano esecutivo l'edificabilità fondiaria può essere espressa in valore assoluto con l'indicazione del volume da realizzare.
16. Ut= Indice di utilizzo territoriale, espresso in metri quadrati per ettaro  
- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull' unità di superficie territoriale (St)
17. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria, espresso in metri quadrati per metro quadrato  
- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull' unità di superficie fondiaria (Sf)
18. Ipe= Indice di permeabilità fondiaria(%)  
- % di Superficie fondiaria da mantenersi permeabile alle acque meteoriche.
19. Ip= Indice di dotazione posti macchina (mq/10 mc.)

- E' la quantità *minima* di superficie adibita a posto macchina al coperto o allo scoperto di uso privato, espressa in metri quadrati per ogni 10 metri cubi di volume della costruzione.
20. Ds = Distanza dal confine stradale, espressa in metri lineari
- Distanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale come definito dall' art. 3 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n° 285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite.
21. Dc = Distanza dal confine di proprietà, espressa in metri lineari
- Distanza minima dal confine di proprietà, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite.
22. De = Distanza tra gli edifici, espressa in metri lineari
- Distanza tra le pareti degli edifici prospicienti, misurata al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite nel punto in cui essa é minima.
23. Vp = Indice di dotazione di verde piantumato - (%)
- Il rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la superficie fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprasuolo. Si considera piantumata l'area a giardino sulla quale è messo a dimora e mantenuto - ogni 50 mq. - un albero.
24. Per i punti 19-20-21 sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate negli indici d'ambito, nel caso di gruppi di edifici che fanno parte di Piani Attuativi o ambiti di trasformazione con previsioni planivolumetriche.

#### **Art.12 Volumi tecnici**

1. Ai fini della determinazione dell'altezza massima o dell'altezza effettiva degli edifici, per volumi tecnici si intendono quei volumi edilizi emergenti dalla sagoma degli edifici o separati dagli stessi, destinati agli impianti veri e propri o alle opere aventi stretta connessione con la funzionalità degli impianti stessi, e comunque non usufruibili sotto il profilo abitativo neppure temporaneamente.

#### **Art.13 Limiti di distanza tra gli edifici, dalle strade e dai confini**

1. Le distanze minime tra gli edifici (De) per i diversi ambiti territoriali sono stabilite dall'art. 9 del decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444.
2. Nell'ambito "tessuto consolidato" TCRA, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale.
3. Eventuali arretramenti saranno ammessi nel caso di Piani Attuativi di cui all'ultimo comma del presente articolo.
4. Nel caso di nuovi edifici su area precedentemente inedificata o su area resa nuda a seguito di abbattimento totale di edifici preesistenti, la distanza minima (Dc) di tali edifici, dal confine del proprio

lotto di pertinenza o dal perimetro dell'area subordinata a Piano Attuativo che lo comprende, non può essere inferiore alla metà dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 5,00, salvo minor distanza previo convenzionamento con la proprietà confinante, nel rispetto comunque della distanza minima assoluta tra le pareti di m 10,00.

5. E' consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi:
  - quando esista già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;
  - quando vengono costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un unico organismo architettonico;
  - quando i proprietari confinanti si accordino (con regolare convenzione registrata e trascritta) per costruire a confine o in aderenza:
  - lungo le vie pubbliche, all'interno di ambiti del tessuto TCR nei casi in cui è consentita l'edificazione a cortina continua;
6. Per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione sia di natura residenziale che produttiva, individuati dal Documento di Piano, le distanze minime tra gli edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
  - ml 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a ml. 7,00
  - ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00
  - ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15,00
7. Negli ambiti agricoli le distanze minime sono le seguenti:
  - $D_s = 10,00$  ml (la distanza delle strade dovrà comunque rispettare i minimi prescritti dal D.L. 285/92 e DPR 495/92)
  - $D_c = 1/2$  (altezza dell'edificio più alto con un minimo di ml 5,00)
  - $D_e =$  distanza edificio più alto con un minimo di ml 10,00
8. Nelle aree per servizi tecnologici le distanze minime sono le seguenti:
  - $D_s = 10,00$  ml
  - $D_c = 10,00$  ml
  - $D_e = 10,00$  ml
9. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che fanno parte di Piani Attuativi con previsioni planivolumetriche. Viene comunque fatta salva la distanza tra gli edifici come prevista nel DM 02/04/68 n°1444 e dal codice civile.

#### **Art.14 Parcheggi su suolo privato**

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane popolate

nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1955, n. 393).

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.
3. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.
4. Negli interventi di nuova costruzione devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati di autoveicoli, al servizio dei nuovi edifici stessi, in misura non inferiore ai seguenti valori:
  - Insediamenti Residenziali = 1 mq/10 mc o 3,33 mq di slp di costruzione
  - Insediamenti Produttivi = 1 mq/3,33 mq di superficie lorda di pavimento
  - Insediamenti Commerciali-Direzionali = 1 mq/3,33 mq di superficie lorda di pavimento
5. Per gli Insediamenti Commerciali-Direzionali il 50% minimo degli spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. Si precisa che tali spazi non sono alternativi alla quota di aree di aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico destinabili a parcheggi pubblici definita dal Piano dei Servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i. .
6. Per gli eventuali volumi fuori terra adibiti a autorimesse per autovetture realizzati all'esterno della proiezione della copertura degli edifici residenziali, e quindi separati dagli stessi, valgono le seguenti prescrizioni:
  - l'altezza massima (H non deve essere superiore a 2,60 m estradosso soletta;
  - la superficie coperta corrispondente é computata integralmente agli effetti della verifica del rapporto di copertura (Rc);
7. In generale le autorimesse per autovetture nonché tutte le altre costruzioni accessorie realizzate come volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali dovranno essere progettati in armonia con la tipologia degli edifici residenziali principali stessi evitando di creare guasti di carattere ambientale nel tessuto residenziale nel quale si inseriscono.
8. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente all'interno del tessuto consolidato TCR1 e degli edifici sottoposti a tutela l'allestimento dei parcheggi sul suolo privato é ammesso quando non provochi la deformazione di varchi esistenti, il ricorso a nuove aperture non compatibili con i profili architettonici e segnatamente tipologici, l'uso improprio di parti di costruzioni e, comunque, manomissioni dell'integrità culturale del patrimonio edilizio e del suo contesto.
9. I parcheggi, pertinenti e non pertinenti, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito.
10. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell'edificio.

11. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
12. Il comune, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, può cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.
13. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 122/1989, recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione d'uso.

#### **Art.15 Aree di pertinenza**

1. Le aree e le relative superfici individuate dagli elaborati di PdR o dagli strumenti di attuazione dello stesso, che sono state utilizzate per il calcolo del volume edificabile territoriale o fondiario costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell'intervento e degli edifici realizzati.
2. Le aree di pertinenza territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del PdR non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare l'edificabilità massima ammessa dalle presenti Norme, nel caso di precedente utilizzazione parziale della volumetria.
3. Un'area di pertinenza si definisce saturata quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo dei volumi edificabili consentiti dai relativi indici.
4. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.
5. Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi e per i titoli abilitativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature.

#### **Art.16 Impegnativa volumetrica**

1. Nel caso di sfruttamento anche parziale di un lotto deve essere presentata, unitamente alla domanda di titolo abilitativo un'impegnativa volumetrica.
2. Rilasciato il titolo abilitativo, l'impegnativa volumetrica deve essere trascritta nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente e notificata in copia al Comune prima del rilascio del permesso di agibilità, onde evitare che una stessa area mediante frazionamenti successivi venga più volte utilizzata per il calcolo del volume edificabile.
3. Ove questo non provveda nei termini indicati, il Comune può surrogarsi con facilità di rivalsa; il richiedente deve essere obbligato al rimborso da apposita clausola dell'impegnativa.
4. La suddetta procedura si applica per qualunque modifica autorizzata al progetto originario.
5. Il titolare del titolo abilitativo ha facoltà di chiedere a proprie spese l'adeguamento dell'impegnativa, quando eventuale e successiva disciplina urbanistica offrisse vincoli e volumetria difformi dai precedenti.

#### **Art.17 Verifica dei tipi d'intervento**

1. La verifica delle opere oggetto di titolo abilitativo, secondo le caratteristiche definite dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., sarà effettuata dall' Ufficio Tecnico del Comune all'atto dell'accettazione della pratica.

#### **Art.18 Urbanizzazione primaria e secondaria**

1. L'urbanizzazione primaria e secondaria é costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere necessarie per permettere l'utilizzo di un'area a scopo edificatorio, secondo le destinazioni previste dal PdR.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle indicate dall'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
  - Sono opere di urbanizzazione primaria: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, piste ciclabili e percorsi pedonali (queste ultime così definite della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3637). Tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.  
Ai sensi del DPR 285 del 90 le zone cimiteriali sono assimilabili ad urbanizzazioni primarie tuttavia non vengono computate ai fini del conteggio delle superfici a servizi.
  - Sono opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
  - La dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali é definita dal PdS.
  - La determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dei privati che intendono urbanizzare ed edificare le aree sarà effettuata secondo criteri approvati mediante deliberazione Consigliare in funzione delle valutazioni del PdS.

#### **Art.19 Aree destinate alla viabilità**

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale devono rispettare la rete viaria indicata negli elaborati grafici del PdR, nonché nel caso di costruzione di nuove strade, i requisiti tecnici di cui ai successivi commi.

2. Il Comune impone la rettifica degli allineamenti, corretti negli elaborati medesimi, in caso di costruzione o ricostruzione di edifici il cui lotto di pertinenza sia coinvolto in siffatte correzioni.
3. Gli interventi relativi alla nuova viabilità sono individuati con apposita simbologia; la definizione puntuale di essi avverrà in sede esecutiva.
4. La viabilità di distribuzione ai lotti all'interno delle aree subordinate a Piani Attuativi, anche se individuata negli elaborati di PdR, ha valore indicativo e dovrà essere definita in modo puntuale in sede di redazione dei Piani stessi, tenendo presente l'opportunità di diminuire le intersezioni e di distanziare adeguatamente gli incroci, sviluppando le indicazioni urbanistiche di PdR.
5. In ogni caso tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n° 285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12/1992 n° 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In particolare, per quanto riguarda gli accessi nelle strade urbane o passi carrabili, si rimanda alle prescrizioni contenute nell'art. 22 del D.L. 285/92 e negli artt. 45 e 46 del D.P.R. sopra richiamati.
7. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/2009 n° 7 gli elaborati di PdR individuano con apposita simbologia sedi viarie proprie dedicate al traffico ciclistico e pedonale in contiguità alle strutture viarie: la definizione puntuale dei singoli interventi avverrà in sede esecutiva.
8. In particolare dovranno essere evitati gli accessi diretti alle strade provinciali utilizzando la viabilità locale esistente o di nuova realizzazione anche mediante, quando necessaria, la previsione di nuove strade di arroccamento che abbiano il compito di indirizzare il traffico nelle attuali intersezioni, al fine di limitare le interferenze con la viabilità principale per salvaguardare e, quando possibile, migliorare la sicurezza. Le intersezioni dove verranno indirizzate le strade di nuova previsione o che saranno gravate dal traffico indotto dai nuovi insediamenti dovranno essere necessariamente adeguate. In ogni caso la realizzazione di nuovi innesti sulle strade provinciali e la modifica di quelli esistenti, sia in centro abitato che non, dovrà essere preventivamente concordata con i competenti uffici provinciali.
9. Le strade interne dei Piani Attuativi di insediamenti residenziali e produttivi extragricoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche :

- Strade per Piani Attuativi di insediamenti residenziali

- Carreggiata costituita da due corsie di marcia di  
larghezza pari a 3,00 m ciascuna m 6,00
- Marciapiedi su entrambi i lati di  
larghezza pari a 1,50 m ciascuno m 3,00
- Larghezza complessiva della strada m 9,00

- Strade per Piani Attuativi di insediamenti produttivi extragricoli

- Carreggiata costituita da due corsie di  
marcia larghezza pari a 4,00 m ciascuna m 8,00
- Marciapiedi su un lato di larghezza  
pari a 1,50 m m 1,50
- Larghezza complessiva della strada m 9,50

10. Le caratteristiche indicate sono derogabili nei piani di recupero previo parere positivo dell'organo competente dell'Ente.
11. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere cedute e trasferite, con atto pubblico, gratuitamente al Comune anche in ambiti appartenenti al tessuto consolidato interessati da interventi di completamento una volta rilasciato il benessere dall'organo competente dell'Ente e collaudo finale.

#### **Art.20 Destinazione d'uso**

1. La destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati e, all'interno di questi, di ciascuna unità funzionale deve risultare sia dalle tavole di progetto, allegate all'istanza di titolo abilitativo, sia dagli elaborati degli strumenti di pianificazione esecutiva.
2. Le variazioni di destinazioni d'uso degli edifici sono disciplinate al CAPO I Art.5 Modificazioni d'uso delle presenti Norme.
3. Di seguito viene riportato l'elenco delle destinazioni insediabili. Attività che non dovessero comparire negli elenchi del presente articolo dovranno essere desunte per analogia nelle categorie qui di seguito indicate.
  - **G.F. I** Abitazioni e servizi accessori (ad esempio: cantina, autorimessa, centrale termica, piscina, campo da tennis) al servizio esclusivo dei residenti sul lotto.
  - **G.F. II** Abitazioni di servizio: alloggi per gli addetti alla sorveglianza di insediamenti produttivi o di altri insediamenti, nella misura massima di un alloggio con S.I.p. non eccedente i mq 150 per ciascun insediamento. Dette abitazioni devono far parte dei fabbricati destinati in prevalenza all'attività appartenente al G.F. consentito nella ambito e al cui servizio esse si pongono; dovranno essere integrate nel complesso edilizio principale e di massima non costituire fabbricato autonomo.
  - **G.F. III** Attività direzionali: attività di intermediazione e di prestazione di servizi quali ad esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali con una superficie di vendita non eccedente i 600 mq.
  - **G.F. IV** Attività direzionali di media e grande dimensione: attività direzionali esercitate in unità funzionali con una superficie di vendita eccedente i 600 mq.
  - **G.F. V** Attività commerciale e paracommerciale - esercizi di vicinato tipo V, così come definito al TITOLO VIIDISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.
  - **G.F. VI** Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M1 così come definito al TITOLO VIIDISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto
  - **G.F. VII** Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M2 così come definito al TITOLO VIIDISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE

delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto

- ~~**G.F. VII bis** Attività commerciale e paracommerciale – Grandi Strutture tipo GSS e GSAE così come definito al TITOLO VIIDISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita. **(PARERE n° 1-3.3.3)**~~
- **G.F. VIII** Attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi depositi e servizi di stretta pertinenza dell'esercizio di somministrazione.
  - **G.F. IX** Attività di esposizione di merci, di manufatti e di opere d'arte e dell'ingegno, con eventuale attività di vendita.
  - **G.F. X** Attività ricettiva alberghiera (alberghi e motel).
  - **G.F. XI** Attività ricettiva minore: attività ricettiva, non esercitata in alberghi e motel, ma in pensioni, residences, locande o da affittacamere.
  - **G.F. XII** Attività privata di interesse collettivo (quali, ad esempio, centri sportivi, culturali, ricreativi, sociali, centri ippici residenziali, sedi di associazioni, cinema, teatri, scuole private).
  - **G.F. XIII** Attività private di tipo assistenziale-sanitario (quali ad esempio cliniche e laboratori privati).
  - **G.F. XIV** Depositi di materiali: attività di deposito e di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi, inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse.
  - **G.F. XV** Depositi di materiali a cielo libero (con esclusione di rottami e carcasse): inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse, o depositi in genere;
  - **G.F. XVI** Artigianato di servizio: attività artigianali di tipo artistico o di prestazione di servizi svolta al servizio diretto dell'utenza residente o insediata nel medesimo ambito territoriale in cui l'attività ha sede. Si tratta, ad esempio, delle attività di parrucchiere, sarto, tappezziere, idraulico, fabbro, elettrauto, meccanico, corniciaio. Dette attività non devono pertanto essere svolte su scala industriale, risultare nocive sotto il profilo sanitario, arrecare molestie ai residenti e non devono comportare una tipologia edilizia di tipo industriale.
  - **G.F. XVII** Artigianato produttivo compatibile con la residenza: attività artigianali volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla produzione di servizi, limitatamente a quelle che non risultino nocive sotto il profilo sanitario e che non rechino molestia ai residenti insediati sul lotto o in lotti limitrofi, anche appartenenti a differente ambito. La valutazione del grado di nocività e molestia è rimessa all'Autorità Comunale che la effettua con qualsiasi mezzo. Sono compresi gli uffici tecnico amministrativi, i depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.
  - **G.F. XVIII** Attività produttive non agricole: attività volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla prestazione di servizi: comprende tanto l'artigianato quanto l'industria. Sono compresi gli uffici tecnico amministrativi, i depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.
  - **G.F. XIX** Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietà e gestione pubblica o di proprietà privata ma di interesse pubblico.

- **G.F. XX** Opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico, quali ad esempio, municipio, uffici pubblici, non quantificabili come opere di urbanizzazione.
- **G.F. XXI** Sedi stradali: aree destinate alla viabilità esistente e di progetto.
- **G.F. XXII** Attrezzature tecnologiche di aziende ed enti pubblici o assimilabili (depuratori, centrali telefoniche, cabine elettriche e per la distribuzione del metano, impianti acquedotto, centrali elettriche, ecc.). Servizi speciali quali sedi VV.FF.
- **G.F. XXIII** Attrezzature di servizio alle infrastrutture di trasporto su strada (rimesse, stazioni, stazioni di servizio ecc.).
- **G.F. XXIV** Attività agricola, esclusa l'attività zootecnica intensiva.
- **G.F. XXV** Attività zootecnica intensiva.
- **G.F. XXVI** Attività agricola inerente la produzione (serre, coperture per difesa meteorologica, ecc).
- **G.F. XXVII** Laboratori a carattere agro-artigiano - magazzini per la lavorazione, conservazione, trasformazione, vendita di merci prodotte dall'azienda agricola.

4. Per i gruppi funzionali XIV-XV-XVI-XVII-XVIII sono comunque escluse le attività definite insalubri dal D.M. 5.09.1994:

- **INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE :**
  - Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95.
  - Prodotti e Materiali, rif. nn.  
2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,106.
  - Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19.
- **INDUSTRIE INSALUBRI DI 2° CLASSE:**
  - B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40. C) Attività Industriali, rif. nn. 8 .

## TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

### CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE

#### Art.21 Modalità di attuazione del PdR

1. L'attuazione del PdR nel tessuto consolidato avviene per mezzo di Piani Attuativi Vigenti e singoli interventi pubblici e privati:
  - I Piani Attuativi alla cui redazione e approvazione preventiva è subordinato il rilascio del titolo abilitativo: tali Piani possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I Piani Attuativi si applicano obbligatoriamente nelle aree indicate negli elaborati grafici di P.G.T e dalle presenti norme; tali Piani hanno il fine di predisporre una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia tra il PdR e il progetto edilizio a titolo abilitativo.
  - I permessi di costruire con obbligo di convenzione (TAC)
  - I titoli abilitativi previsti dalle normative vigenti.
2. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica comprendono :
  - Piani Particolareggiati di cui all'art 13 e seguenti della legge 17/8/1942 n° 1150 (PP)
  - Piani per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18/4/1962 n° 167 e successive modifiche e integrazioni (PZ)
  - Piani di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della legge 5/8/1978 n° 457. (PR)
  - Piani per Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 22/10/1971 n°865 (PIP).
3. I Piani attuativi di iniziativa privata comprendono :
  - Piani di Lottizzazione convenzionata di cui all' art. 28 della Legge 17/8/1942 n° 1150. (PL) -
  - Piani di Lottizzazione d'ufficio di cui al penultimo comma dell' art. 28 della Legge 17/8/1942 n°1150. (PL)
  - Piani di Recupero di cui agli art. 27 e 28 della Legge 5/8/1978 n° 457, secondo le modalità dell' art. 30 della stessa Legge. (PR)
4. Come prescritto dal Piano Paesistico Regionale, in tutto il territorio regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui strumenti di approvazione, devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.
5. Ai fini dell'esame di impatto paesistico, il progettista, in fase di elaborazione del progetto, considera preliminarmente la sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto.
6. Il metodo di valutazione del grado di incidenza dalle opere proposte, è contenuto nel D.G.R. 7/11045 del 08/11/2002, "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti".

## CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE

### Art.22 Piani Attuativi

1. Laddove indicato nel PdR e nel DdP l'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/05.

### Art.23 Documentazione per i piani attuativi

1. In tutte le aree indicate nella planimetria del PdR assoggettate a Piano Attuativo il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo esteso a tutta l'area individuata negli elaborati di PdR.
2. I proprietari che intendono proporre un Piano Attuativo di iniziativa privata devono presentare domanda al Sindaco. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 12/2005 per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.
3. I progetti relativi ai Piani Attuativi di qualsiasi tipo, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione.
4. PIANI ATTUATIVI IN AREE LIBERE:
  - Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredato da specifiche norme di attuazione del Piano Attuativo;
  - Stralcio degli elaborati grafici dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
  - Estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà;
  - Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500 dell'ambito interessato con l'individuazione delle curve di livello o dei capo saldi di riferimento, delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione, con adeguata estensione al territorio circostante per consentire un'opportuna conoscenza del contesto di intervento;
  - Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con l'individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al Comune con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione, relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnologici di collegamento con la rete dei pubblici servizi;
- Schema di convenzione;
- Profili regolatori di progetto verso gli spazi pubblici (scala minima 1:500);
- Viste assonometriche e prospettiche (modello tridimensionale);
- Relazione agronomica relativa agli interventi di piantumazione degli spazi pubblici o di uso pubblico;
- Per Piani Attuativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali: documentazione di previsione di impatto acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003) e sottoposte al parere A.R.P.A. ;
- Per Piani attuativi relativi a insediamenti residenziali in prossimità di strade di tipo A,B,C,D,E,F, di discoteche, di circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti o macchine rumorose, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie: valutazione di clima acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003) e sottoposte al parere A.R.P.A.;
- Cartella colori esplicativa delle tinte scelte per murature esterne e per gli elementi di facciata.
- Titolo di proprietà delle aree e degli immobili soggetti all'intervento edilizio o dichiarazione sostitutiva dell'avente titolo in atto notorio.

#### 5. PIANI ATTUATIVI IN AREE EDIFICATE

- Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento da cui risulta la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del Piano Attuativo, nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel Piano;
- Stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
- Estratto catastale con le indicazioni degli immobili interessati e con l'elenco delle proprietà;
- Planimetria quotata dello stato di fatto dell'area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500;
- Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500, estesi all'edificato in diretta relazione con l'ambito del Piano Attuativo;
- Progetto urbanistico - architettonico definito nelle masse e nelle altezze delle costruzioni, contenente le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia; Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;
- Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano;

- Schema di convenzione.
  - Le planimetrie di tutti i piani e delle coperture ed i prospetti e le sezioni significative, in scala 1:200.
  - Norme di attuazione relative a:
    - definizione delle categorie d'intervento;
    - destinazioni d'uso compatibili con le tipologie e le strutture originarie o prevalenti;
    - unità di minimo intervento, finalizzate al recupero dei caratteri strutturali e architettonici prevalenti;
    - qualità e tecnica d'impiego dei materiali, degli elementi costruttivi, dei particolari architettonici e dei colori.
  - Schede di rilevamento degli edifici compresi nel Piano, illustrate anche da piante schematiche e fotografie con indicazioni:
    - della destinazione fissata dal PdR;
    - dei dati catastali e dimensionali;
    - della dotazione dei singoli edifici o di parte di essi, tradotta in schema grafico;
    - della destinazione d'uso originaria e dello stato di fatto delle singole unità immobiliari;
    - dell'indice di affollamento;
    - dello stato fisico delle strutture e delle finiture;
    - delle condizioni igieniche e di efficienza tecnologica.
6. Tutela della residenza ai sensi del Regolamento d'Igiene. In tutti i Piani attuativi dovranno essere previste e adottate le misure ritenute più idonee in merito alle tipologie, recinzioni o eventuali schermature vegetali e non, al fine di garantire il massimo abbattimento rispetto ad attività agricole limitrofe o a fonti rumorose o inquinanti in accordo con l'A.S.L. della Provincia di ~~Lodi~~ **Milano**.  
**(OSSERVAZIONE n° 18.1)**

#### **Art.24 Convenzioni nei Piani Attuativi e nei comparti a T.A.C.**

1. Le convenzioni, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 46 della L.R. 12/05, dovranno prevedere:
  - la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e l'assunzione, a carico della proprietà, degli oneri di urbanizzazione primaria vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire e/o della esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria individuata negli elaborati di PdR calcolata a scomputo di tali oneri, secondo quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e nei limiti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006.
  - la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria previste internamente al Piano Attuativo negli elaborati del PdR e l'assunzione, a carico della proprietà, degli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire o della esecuzione diretta delle opere suddette nei limiti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, calcolate a scomputo di tali oneri secondo quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal

comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;

- l'impegno ad operare la cessione gratuita di tutte le aree dovute al Comune per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al momento dell'approvazione della convenzione;
  - i termini stabiliti per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche suddivisi per fasi proporzionali alla realizzazione dell'insediamento in caso di inadempienza, dopo un'eventuale proroga di un anno concessa dal Comune per comprovati motivi, la validità del Piano Attuativo approvato decade completamente per la parte non realizzata, fermi restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e il versamento degli oneri;
  - i termini stabiliti per la costruzione e il completamento di tutti gli edifici previsti dal Piano Attuativo, ma comunque entro dieci anni dall'approvazione della convenzione; in caso di inadempienza, dopo una eventuale proroga di un anno concessa dal Comune per comprovati motivi, la validità del Piano Attuativo approvato decade completamente per la parte non realizzata, fermi restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e il versamento degli oneri;
  - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
  - l'assunzione degli eventuali impegni di cui all' art. 43, comma 2-ter, e all'art. 44, comma 15, della L.R. 12/2005 e s.m.i., a meno che il concessionario non li assuma con convenzione all'atto del rilascio del titolo abilitativo;
  - la convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge.
2. Ai sensi dell'art. 32 del DLgs 163/2006 l'Amministrazione Comunale può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

#### **Art.25 Titolo abilitativo con obbligo di convenzione – T.A.C.**

1. Questa procedura prevede l'attuazione attraverso la presentazione di planivolumetrico, documentazione di permesso di costruire e convenzione con l'Amministrazione Comunale.
2. La valutazione dei progetti è soggetta a parere positivo dell'Organo competente dell'Ente; valgono le disposizioni di cessione e/o monetizzazione di aree a servizi, oneri di urbanizzazione etc. previste normalmente per i piani attuativi, da definirsi all'interno della convenzione. Le aree soggette a permesso di costruire convenzionato, vengono individuate nelle tavole di PGT con apposita simbologia grafica.

### **Art.26 Disciplina paesaggistica**

1. Le presenti norme sono finalizzate a definire il P.d.R., come strumento a valenza paesistica di maggiore dettaglio alla scala comunale e hanno valore e contenuto prescrittivo oltre che orientativo e di indirizzo. Parimenti integrano, per i nuovi ambiti di trasformazione, la disciplina contenuta nelle NTA del Documento di piano.
2. Sono richiamate in quanto vigenti, le norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs n. 42/2004 (Codice); il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPR) e la DGR 8.11.2002, n. 11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (che conserva validità ai sensi dell’art. 102 della L.R. 12/2005 nelle more di approvazione del Piano Territoriale Regionale - PTR); i “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005”, approvati con DGR 15.3.2006, n. 2121, nonché, in ambito europeo, la Convenzione del Paesaggio come recepita e ratificata con Legge 9.1.2006, n. 14 ed eventuali Piani d’Ambito successivamente approvati.
3. Per paesaggio si intende “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (Codice). Tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvono col tempo per l’effetto di forze naturali e per l’azione dell’uomo e sottolinea che il paesaggio forma un tutto i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.
4. Il PPR riconosce all’intero territorio regionale valore paesaggistico e l’azione di tutela e valorizzazione viene esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio.
5. Nelle porzioni di territorio comunale assoggettate a specifica tutela in base all’art. 142 del DLgs 42/2004, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei criteri di cui alla DGR 2121/2006, con riferimento alla classe di sensibilità attribuita al sito e tenuto conto delle motivazioni del vincolo, e si conclude con l’autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e preliminare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, previo parere della Commissione del paesaggio.
6. Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002, mediante determinazione dell’impatto paesistico dei progetti attraverso la classe di sensibilità del sito definita dalla Carta della sensibilità paesistica del presente P.d.R. e la valutazione del grado d’incidenza del progetto. Questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del titolo abilitativo.
7. L’esame paesistico del progetto si conclude con la valutazione di merito: il giudizio di impatto paesistico. Pertanto tutti i progetti con impatto superiore alla soglia di rilevanza devono essere esaminati e valutati, con il parere della Commissione per il paesaggio di cui all’art. 148 del DLgs

42/2004 e art. 81 della L.R. 12/2005, in riferimento alla loro capacità di inserimento nel contesto, e alla classe di sensibilità paesistica.

8. Non sono soggetti alla presente disciplina gli interventi di cui all'art. 149 del DLgs 42/2004, in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Non sono soggetti alla suddetta disciplina e alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità storica.

#### **Art.27 Definizione delle classi di sensibilità paesaggistica**

1. L'allegato A della D.G.R. 29 dicembre 2005, n. 8/1681 "Contenuti paesaggistici del PGT" definisce che la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 anche mediante determinazione dell'impatto paesistico dei progetti attraverso la classe di sensibilità del sito definita dalla Carta della sensibilità paesistica del P.d.R. e la valutazione del grado d'incidenza del progetto.
2. Attraverso le indicazioni contenute nell'Allegato A e privilegiando un approccio organico nella lettura del territorio, il quadro conoscitivo e ricognitivo ha definito la carta condivisa del paesaggio e da questa, sulla scorta dei passaggi ricognitivi e interpretativi è stato possibile passare alla definizione della cosiddetta carta della «sensibilità paesistica» dei luoghi, che individua nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico.
3. Per coerenza con l'applicazione del PTPR e delle correlate linee guida per l'esame paesistico dei progetti, la classificazione ha determinato i cinque livelli di sensibilità:
  - Sensibilità paesistica molto bassa = 1  
Trattasi di aree occupate dalla viabilità sovralocale (tracciato autostradale e ferroviario)
  - Sensibilità paesistica bassa = 2  
Trattasi di aree caratterizzate da edilizia recente con prevalente destinazione produttiva o per attrezzature tecnologiche con una caratterizzazione morfologica e tipologica incongrua con l'intorno e che incidono in modo sensibile sulla qualità del paesaggio urbano.
  - Sensibilità paesistica media = 3  
Trattasi di ambiti del tessuto consolidato di recente formazione e delle relative aree intercluse non edificate e delle aree agricole non ricadenti nelle classi di sensibilità più alte.
  - Sensibilità paesistica alta = 4  
Trattasi dal tessuto edificato interno al perimetro del nucleo di antica formazione e del reticolo idrico storico con la relativa fascia di tutela.
  - Sensibilità paesistica molto alta = 5  
Trattasi del corso del fiume Lambro e delle relativa fascia di rispetto ai sensi del D.Lgs. 42/2004

4. Per la disciplina paesaggistica si rimanda al TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE.

**Art.28 Titoli abilitativi e normative vigenti**

1. L'individuazione e la definizione dei titoli abilitativi o necessari per interventi singoli, quali risultano dai precedenti articoli nonché da altre statuizioni delle presenti norme, debbono intendersi applicabili in quanto conformi alle disposizioni dell'ordinamento legislativo nazionale e/o regionale vigenti al momento del rilascio del titolo o dell'inizio dell'attività edilizia; dette disposizioni nazionali e/o regionali prevalgono sulle norme tecniche in eventuale contrasto.

## TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

### CAPO I SUDDIVISIONE IN AMBITI

#### Art.29 Classificazione del territorio comunale in ambiti

1. Il Piano delle Regole suddivide il territorio comunale in ambiti ed elementi d'ambito, secondo criteri che scaturiscono dal quadro conoscitivo e ricognitivo del documento di Piano, definendo regole specifiche in funzione dei loro elementi funzionali, tipologici e paesaggistici. Questa suddivisione ha portato, come per altri aspetti del PGT, ad una loro sovrapposizione in termini di disciplina urbanistica in funzione dei diversi termini di lettura. Il territorio risulta così articolato con i seguenti ambiti:

#### AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE

- TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva
- TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva
- TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semintensiva
- TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione intensiva
- TCR5 – Tessuto consolidato residenziale di riqualificazione urbana
- TCR6 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva soggetto a PA vigente
- TCRV – Ambiti a verde privato in tessuto consolidato residenziale
- TCVe – Ambiti a verde privato edificabile

#### AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO

- TCP1 – Tessuto consolidato per attività economiche
- TCP2 – Tessuto consolidato per attività economiche soggetto a piano attuativo vigente

#### AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO

- TCA1 – Tessuto consolidato agricolo
- TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano
- TCA3 – Tessuto consolidato extragricolo in zona agricola

#### AMBITI DELLE AREE AGRICOLE STRATEGICHE

- AA1 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola
- AA2 – Ambiti agricoli periurbani

#### COMPONENTI DEL PAESAGGIO NATURALE E DELL'ANTROPIZZAZIONE COLTURALE

- Aree agricole seminative
- Boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004
- Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi

Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Reticolo idrico

Reticolo idrico di valore storico

COMPONENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO (STORICO, CULTURALE, URBANO)

Nucleo di antica formazione

Edifici, manufatti e spazi vincolati

Tracciato viario storico

COMPONENTI DEL PAESAGGIO PERCEPITO

Punti di vista panoramici e veduta panoramica

CRITICITA' PAESAGGISTICHE

Criticità paesaggistiche

Infrastrutture a rete e puntuali

Aree di degrado paesistico

Reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica

## CAPO II AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE

### Art.30 Norme generali per gli ambiti del tessuto consolidato residenziale

1. Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale, così come delimitate negli elaborati del P.D.R., sono destinati alle abitazioni ed alle funzioni strettamente connesse con tale uso.
2. Sono tassativamente escluse le attività insalubri di 1° e 2° classe.
3. Possono essere localizzate nelle zone residenziali le attività artigianali o commerciali non inquinanti nel caso in cui non necessitino di tipologie edilizie diverse da quelle residenziali, ferma restando la verifica degli spazi destinati a parcheggio, secondo le quantità previste dalla legge vigente.
4. Sono tassativamente esclusi:
  - gli insediamenti industriali;
  - i magazzini, i depositi e i laboratori in edifici a se stanti con S.I.p. superiore a 250 mq, nonché tutte le attività, anche con S.I.p. inferiore a 250 mq, richiedenti deposito e manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi;
  - i macelli, le scuderie, le stalle e i depositi rurali;
  - i depositi e le esposizioni di materiali all'aperto ed in tettoie aperte;
  - la logistica;
  - in genere tutte quelle attività che risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
5. Negli ambiti identificati dalle cartografie di PdR quali **“tessuto residenziale in contesto produttivo”** è fatto obbligo di verifica del clima acustico ai sensi TITOLO ICAPO III ZONIZZAZIONE ACUSTICA anche per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione.

### Art.31 TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo semplice o convenzionato nel rispetto dei seguenti indici:
  - $U_f = 0,3$  **0,4** mq/mq (**OSSERVAZIONE n° 17**)
  - $R_c = 1/3$  di  $S_f$
  - $H = 10$  m
  - $D_s = 5,00$  m / allineamento stradale
  - $D_c = 5,00$  m
  - $D_e = 10,00$  m
  - $I_{pe} = 30\%$
2. L'utilizzazione dell'indice  $I_f$  è obbligatoria per il 50%.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono subordinati a titolo abilitativo non convenzionato. Sono invece soggetti a titolo abilitativo convenzionato i seguenti interventi :

- a. gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in cui si superi il 20% di incremento di volume o slp presente;
  - b. gli interventi di nuova costruzione in aree inedificate o rese nude in seguito a demolizione.
3. Gli interventi di cui ai precedenti punti a e b dovranno prevedere oltre alla monetizzazione degli oneri primari e secondari, al versamento del contributo di costruzione di cui all'art'13 della LR 12/05 , la cessione di aree a standard per un totale di 26,5 mq/ab , con un minimo non monetizzabile da cedersi in loco pari a 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici. Sono consentite deroghe alla cessione minima unicamente in seguito a dimostrata impossibilità di reperimento dei suddetti parcheggi secondo le dimensioni, i parametri e le indicazioni del N.C.D.S.; impossibilità che dovrà essere certificata dall'ufficio viabilità e/o polizia locale. Nella suddetta fattispecie è consentita la monetizzazione totale o per valori inferiori a 2,5 mq/ab.
4. **Destinazione d' uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una Slp superiore a mq. 250.
  - Il gruppo funzionale VI è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

#### **Art.32 TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva**

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:
  - $U_f = 0,35 \text{ mc/mq}$
  - $R_c = 1/3 \text{ di } S_f$
  - $H = 10 \text{ m}$
  - $D_s = 5,00 \text{ m}$
  - $D_c = 5,00 \text{ m}$
  - $D_e = 10,00 \text{ m}$
  - $I_{pe} = 30\%$
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono subordinati a titolo abilitativo non convenzionato. Sono invece soggetti a titolo abilitativo convenzionato i seguenti interventi :
  - a. gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in cui si superi il 20% di incremento di volume o slp presente;
  - b. gli interventi di nuova costruzione in aree inedificate o rese nude in seguito a demolizione.

3. Gli interventi di cui ai precedenti punti a e b dovranno prevedere oltre alla monetizzazione degli oneri primari e secondari, al versamento del contributo di costruzione di cui all'art'13 della LR 12/05 , la cessione di aree a standard per un totale di 26,5 mq/ab , con un minimo non monetizzabile da cedersi in loco pari a 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici. Sono consentite deroghe alla cessione minima unicamente in seguito a dimostrata impossibilità di reperimento dei suddetti parcheggi secondo le dimensioni, i parametri e le indicazioni del N.C.D.S.; impossibilità che dovrà essere certificata dall'ufficio viabilità e/o polizia locale. Nella suddetta fattispecie è consentita la monetizzazione totale o per valori inferiori a 2,5 mq/ab.
4. **Destinazione d' uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una Slp superiore a mq. 250.
  - Il gruppo funzionale VI è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

#### **Art.33 TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semintensiva**

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo semplice o convenzionato nel rispetto dei seguenti indici:
  - $U_f = 0,4$  mq/mq
  - $R_c = 40\%$
  - $H = 14$  m
  - $D_s = 5,00$  m
  - $D_c = 5,00$  m
  - $D_e = 10,00$  m
  - $I_{pe} = 30\%$
2. L'utilizzazione dell'indice  $I_f$  è obbligatoria per il 50%.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono subordinati a titolo abilitativo non convenzionato. Sono invece soggetti a titolo abilitativo convenzionato i seguenti interventi :
  - a. gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in cui si superi il 20% di incremento di volume o slp presente;
  - b. gli interventi di nuova costruzione in aree inedificate o rese nude in seguito a demolizione.
4. Gli interventi di cui ai precedenti punti a e b dovranno prevedere oltre alla monetizzazione degli oneri primari e secondari, al versamento del contributo di costruzione di cui all'art'13 della LR 12/05 , la cessione di aree a standard per un totale di 26,5 mq/ab , con un minimo non monetizzabile da cedersi in loco pari a 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici. Sono consentite deroghe alla cessione minima

unicamente in seguito a dimostrata impossibilità di reperimento dei suddetti parcheggi secondo le dimensioni, i parametri e le indicazioni del N.C.D.S.; impossibilità che dovrà essere certificata dall'ufficio viabilità e/o polizia locale. Nella suddetta fattispecie è consentita la monetizzazione totale o per valori inferiori a 2,5 mq/ab.

5. **Destinazione d' uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 250.
  - Il gruppo funzionale VI è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

#### **Art.34 TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione intensiva**

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo semplice o convenzionato nel rispetto dei seguenti indici:
- $U_f = 0,5 \text{ mq/mq}$
  - $R_c = 50\%$
  - $H = 14 \text{ m}$
  - $D_s = 5,00 \text{ m}$
  - $D_c = 5,00 \text{ m}$
  - $D_e = 10,00 \text{ m}$
  - $I_{pe} = 30\%$
2. L'utilizzazione dell'indice  $I_f$  è obbligatoria per il 50%.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono subordinati a titolo abilitativo non convenzionato. Sono invece soggetti a titolo abilitativo convenzionato i seguenti interventi :
- a. gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in cui si superi il 20% di incremento di volume o slp presente;
  - b. gli interventi di nuova costruzione in aree inedificate o rese nude in seguito a demolizione.
4. Gli interventi di cui ai precedenti punti a e b dovranno prevedere oltre alla monetizzazione degli oneri primari e secondari, al versamento del contributo di costruzione di cui all'art'13 della LR 12/05 , la cessione di aree a standard per un totale di 26,5 mq/ab , con un minimo non monetizzabile da cedere in loco pari a 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici. Sono consentite deroghe alla cessione minima unicamente in seguito a dimostrata impossibilità di reperimento dei suddetti parcheggi secondo le dimensioni, i parametri e le indicazioni del N.C.D.S.; impossibilità che dovrà essere certificata dall'ufficio viabilità e/o polizia locale. Nella suddetta fattispecie è consentita la monetizzazione totale o

per valori inferiori a 2,5 mq/ab.

5. **Destinazione d' uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 250.
- Il gruppo funzionale VI è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

#### **Art.35 TCR5 – Tessuto consolidato residenziale di riqualificazione urbana**

1. Tale ambito comprende parti del territorio già edificate costituenti tessuto consolidato di Riqualificazione Urbana di cui risultano comparti attuati e vigenti, in fase di attuazione e in previsione.
2. Il tessuto di riqualificazione urbana ha come obiettivo principale la riqualificazione edilizia, urbanistica e funzionale di parti storiche del vecchio tessuto urbano ed ex agricolo esistente, nel quale si applica un intervento coordinato atto a garantire il mantenimento della conformazione del vecchio tessuto edilizio ed alcune esigenze di pubblico interesse relative alla riorganizzazione e recupero di percorsi e spazi pubblici.
3. Tranne per i comparti attuativi in seguito individuati, o diverse disposizioni delle convenzioni in atto, in questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo semplice **o convenzionato (OSSERVAZIONE n°13)** nel rispetto dei seguenti indici:
  - Uf = esistente o da convenzione
  - Rc = esistente o da convenzione
  - H = maggiore altezza edifici confinanti o da convenzione
  - Ds = 5,00 m o esistente
  - Dc = 5,00 m o esistente
  - De = 10,00 m o esistente

**Lotti ineditati:** per i lotti ineditati sono consentiti interventi con titolo abilitativo convenzionato sino ad un massimo di slp pari a 0,6 mq/mq e 0,5 mq di superficie coperta nel rispetto delle maggiori altezze confinanti e dei parametri di distanza. **(OSSERVAZIONE n°13)**

4. Per quanto riguarda i comparti attuativi non attuati valgono i seguenti indici :
  - **PR2** (ex RU1)  
Ut = 0,67 mq di SIp per mq di area del comparto  
H = 7 mt.
  - **TAC1** (ex RU4)  
Ut = 0,93 mq di SIp per mq di area del comparto  
H = 10 mt.
  - **PR1** (ex RU17) - **PR3** (ex RU18) - **PR5** (ex RU20)

Ut = 0,8 mq di SIp per mq di area del comparto

H = 8 mt.

5. Le cessioni delle aree a servizi per i comparti Attuativi sono disciplinate dal Piano dei Servizi
6. **Destinazione d' uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 250.
  - Il gruppo funzionale VI è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

### **Art.36 TCR6 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva soggetto a piano attuativo vigente**

1. Valgono le prescrizioni del piano attuativo e della convenzione in essere.
2. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo semplice nel rispetto dei seguenti indici:
  - Ut = 0,25 mq/mq
  - Rc = 50%
  - H = 10 m
  - Ds = 5,00 m
  - Dc = 5,00 m
  - De = 10,00 m
  - lpe= 30%
3. **Lotti ineditati:** per i lotti ineditati sono consentiti incrementi volumetrici sino ad un max di 500 mc subordinati a titolo abilitativo convenzionato con integrazione della convenzione vigente. **(OSSERVAZIONE n° 11)**
4. **Destinazione d' uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Per quanto non in contrasto con la convenzione valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 250.
  - Il gruppo funzionale VI è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

### **Art.37 TCRV – Ambiti a verde privato in tessuto consolidato residenziale**

1. Sono ambiti di verde privato destinato a prato o giardino o piccole coltivazioni a carattere residenziale per le quali non viene prevista l'edificabilità .
2. **Destinazione d'uso:** Non sono ammesse altre destinazioni d'uso se non la coltivazione botanica e ortofrutticola

**Art.38 TCVe – Ambiti a verde privato edificabile**

1. Sono ambiti di verde privato destinato a prato o giardino sui quali è consentita una ridotta edificazione a supporto del tessuto consolidato, previa presentazione di progetto planivolumetrico soggetto titolo abilitativo convenzionato .
2. L'incremento di slp ammesso è pari a 0,1 mq/mq di ambito a individuato a verde edificabile.
3. Sono consentite opere per la fruizione del giardino quali piscine, pergolati in legno o altri piccoli manufatti previo parere della commissione del paesaggio ed inserimento di mitigazione arbustiva.  
**(OSSERVAZIONI n° 24-25-26-27-28-29)**
4. Le parti non edificate dovranno essere mantenute a prato o giardino con piantumazioni in funzione della slp edificata
5. **Destinazione d'uso:** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento.

### CAPO III AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO

#### Art.39 : Norme generali per il tessuto consolidato produttivo

1. Gli ambiti di tessuto consolidato produttivo, così come delimitati negli elaborati di P.D.R., sono destinati ad insediamenti produttivi di carattere industriale e artigianale.
2. In tali ambiti sono vietati i seguenti insediamenti di nuove attività definite insalubri dal D.M. 5.09.1994:
  - **INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE :**
    - Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95.
    - Prodotti e Materiali, rif. nn.  
2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,106.
    - Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19.
  - **INDUSTRIE INSALUBRI DI 2° CLASSE:**
    - B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40. C) Attività Industriali, rif. nn. 8 .
3. Il Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo può, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, vietare l'uso richiesto o subordinarlo a particolari cautele.
4. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti valgono anche in caso di:
  - richiesta del titolo abilitativo per la modifica di destinazioni d'uso in edifici preesistenti conseguentemente l'attivazione di impianti produttivi o commerciali insalubri di 1a e 2a classe consentite ai sensi dei commi precedenti;
  - richiesta di titolo abilitativo per la modifica od integrazione di impianti tecnologici esistenti che trasformino la produzione esistente da salubre a nociva, o da attività di 2a classe ad attività di 1a classe consentite ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono vietate altresì attività richiedenti deposito e manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi.
6. Tutti gli insediamenti produttivi dovranno comunque garantire l'adozione di idonei impianti tecnologici onde assicurare l'innocuità di tutti i tipi di scarichi, per i quali devono essere rispettati i limiti di cui alle vigenti leggi.
7. La mancata dimostrazione di quanto richiesto dal comma precedente comporta la sospensione dell'esame degli ulteriori requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'insediamento in questione.
8. Per ogni intervento dovrà essere presentata un'impegnativa nella quale sia specificato:
  - le attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione;
  - la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste;
  - la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
  - l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelievo idrico.
9. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni relative ai limiti acustici di cui al TITOLO ICAPO III ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

10. In caso di dismissione dell'attività produttiva, per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche interrate o fuori terra dovranno essere applicate le procedure previste dalle normative regionali. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al DLgs. 152/06 art. 242 (bonifiche).

#### **Art.40 TCP1 – Tessuto consolidato per attività economiche**

1. Tale ambito comprende le parti del territorio in parte già edificate con destinazione d'uso produttiva e per attività economiche, nelle quali è consentito effettuare interventi di completamento di insediamenti produttivi di tipo artigianale ed industriale e per attività economiche, con i servizi relativi.
2. L'edificazione, è subordinata a titolo abilitativo diretto.
3. Per le parti del territorio in TCP1 soggette a titolo abilitativo diretto valgono i seguenti indici differenziati per destinazione:

##### per attività manifatturiere, artigianali e di stoccaggio:

- $U_f = 0,6 \text{ mq/mq}$
- $R_c = 50\%$
- $V_p = 15 \%$
- $I_p = \text{mq. } 1/10 \text{ mc o mq. } 1/3 \text{ mq di s.l.p. equivalente.}$
- $H = 12 \text{ m}$ : non vengono conteggiati ai fini dell'altezza gli impianti tecnologici quali silos, camini, torri di raffreddamento.
- $D_s = 5,00 \text{ m}$
- $D_c = 5,00 \text{ m}$
- $D_e = 10,00 \text{ m}$

##### per attività direzionali e commerciali

- $U_f = 0,5 \text{ mq/mq}$
- $R_c = 50\%$
- $V_p = 15 \%$
- $I_p = \text{mq. } 1/10 \text{ mc o mq. } 1/3 \text{ mq di s.l.p. equivalente.}$
- $H = 12 \text{ m}$ : non vengono conteggiati ai fini dell'altezza gli impianti tecnologici quali silos, camini, torri di raffreddamento.
- $D_s = 5,00 \text{ m}$
- $D_c = 5,00 \text{ m}$
- $D_e = 10,00 \text{ m}$

4. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - Il gruppo funzionale II è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

**Art.41 TCP2 – Tessuto consolidato per attività economiche soggetto a piano attuativo vigente**

1. Tale ambito comprende aree a edificazione sottoposte a Piano Attuativo vigente alla data di adozione del presente P.G.T. L'edificazione è subordinata al rispetto delle modalità definite dal Piano Attuativo stesso, delle relative previsioni planivolumetriche, nonché delle condizioni contenute nella relativa convenzione.
2. I parametri e indici sulla base dei quali è definita la convenzione in atto sono di seguito riportati:
  - $U_f = 0,6$  mq/mq
  - $R_c = 50\%$
  - $H = 10$  m: con esclusione dei volumi tecnici
  - $D_s = 7,50$  m
  - $D_c = 5,00$  m. E' prevista la costruzione a confine previa convenzione fra confinanti, ed esclusivamente per un lato del lotto.
  - Sono consentiti incrementi della  $U_f$  e della  $R_c$  contenuti entro lo 0,7 e il 60% previa documentata motivazione e titolo abilitativo convenzionato con integrazione della convenzione vigente. **(OSSERVAZIONI n° 22-23)**
3. **Destinazione d' uso.** Sono definite dalla convenzione in atto. Le destinazioni indicate in all'allegato 1 al presente documento sono da intendersi quale riferimento in caso di revisione della convenzione vigente con le seguenti prescrizioni:
  - Il gruppo funzionale II è ammesso per i fabbricati aventi tale destinazione alla data di adozione del P.G.T.

## CAPO IV AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO

### Art.42 TCA1 – Tessuto consolidato agricolo

1. Parti del territorio comunale comprendente i fabbricati delle aziende agricole attive ed aree di pertinenza adiacenti, idonee al potenziamento di dotazione fabbricati rurali.
2. In tale zona in generale, si applica la normativa agricola di cui alla Legge Regionale 12/05 e 10/07 (agriturismo).
3. Sono consentiti gli interventi di cui all'art 27 della Lr n° 12/05 nei limiti definiti dai successivi commi.
4. Nel tessuto consolidato agricolo sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione (solo in quanto attività strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce direttamente in loco), secondo i criteri e le modalità dalle normative vigenti in materia.
5. Gli indici di densità fondiaria, limitatamente al GF I – GFII, per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
  - $I_f = 0,03$  mc/mq per terreni agricoli \*
  - $I_f = 0,01$  mc/mq per terreni a bosco, coltivazioni a legno, pascolo o prato stabile \*
  - $I_f = 0,06$  mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica. \*
  - $I_p = 1$  mc/10mc
  - $H = 7,50$

*\* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente sono incrementati del 20 per cento*
6. Per i rimanenti gruppi funzionali ammessi
  - $R_c = 10$  % dell'intera superficie aziendale \* \*\*
  - $R_c = 20$  % per le superfici di aziende orto-floro-vivaistiche\* \*\*
  - $R_c = 40$ % per le superfici utilizzate a serre. \* \*\*
  - $R_c = 60$  % per l'ambito di tessuto consolidato agricolo

*\* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente sono incrementati del 20 per cento*

*\*\* Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.*
7. E' ammessa, per il computo dell' $I_f$  e del Rapporto di copertura, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti,

anche se non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, nei modi previsti dall'art 59 dell LR 12/05

8. I nuovi edifici rurali non potranno in ogni caso distare, fatta eccezione per i G.F. I - II, meno di ml 200 per strutture per allevamenti bovini e ml 400 per strutture per allevamenti suini dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza.
9. Eventuali insediamenti zootecnici esistenti alla data di adozione del P.D.R. ed in contrasto con le norme del presente articolo, non potranno essere ampliati o tantomeno riattivati in relazione ad attività suinicola.
10. Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 60 della L.R. 12/05.
11. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/05.
12. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la ricostruzione che per il ripristino e si dovranno quindi usare materiali tradizionali.
13. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche:
  - tinteggiatura delle parti opache;
  - cromia delle coperture con tinte color cotto.
14. In alternativa al rispetto delle precedenti norme morfologiche dovranno essere previste adeguate mitigazioni attraverso piantumazioni a contorno con cespugli e/o essenze arboree ad alto fusto.
15. E' ammessa l'integrazione delle modalità di inserimento paesistico di cui ai commi precedenti.
16. Destinazione d'uso I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 59 comma 1 della L.R. 12/05.
  - Il gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli ed alle attività agrituristiche
17. Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti secondo le categorie di intervento di cui all'art. 27 della LR 12/05 si rimanda ai seguenti articoli ed elaborati di piano delle regole :
  - TITOLO IVCAPO III Art.58 Edifici, manufatti e spazi vincolati
  - TITOLO IVCAPO III Art.57 Nucleo di antica formazione
  - tavola ecopaesistica del PdR .
18. I proponenti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento all'interno degli ambiti del tessuto consolidato agricolo dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri e le modalità definite agli TITOLO IVCAPO VI AMBITI ED

ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO.

19. In caso di dismissione dell'attività agricola, per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche liquami interrate o fuori terra dovranno essere applicate le procedure previste dalle normative regionali. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al D.Lgs 152/06 art. 242 (bonifiche).

**Art.43 TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano**

1. In tale ambito valgono le prescrizioni di cui all'articolo Art.42 TCA1 – Tessuto consolidato agricolo ad esclusione delle destinazioni d'uso che sono definite al comma successivo.
2. **Destinazione d'uso:** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 59 comma 1 della L.R. 12/05;
  - Il gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli ed alle attività agrituristiche.

**Art.44 TCA3 Tessuto consolidato extragricolo in zona agricola**

1. Trattasi di edificato situato in zona agricola con tipologie edilizie e/o destinazioni diverse da quella agricola.
2. Sono consentiti interventi di recupero, ristrutturazione o demolizione e recupero della volumetria nei limiti delle prescrizioni del capo III del titolo IV delle presenti NTA.
3. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:
  - $V = \text{volume esistente} + 10\%$
  - $Rc = \text{Superficie coperta esistente} + 10\%$
  - $H = \text{edificio più alto esistente nel comparto}$
  - $Ds = 5,00 \text{ m o } 7,50 \text{ in rapporto alla larghezza stradale}$
  - $Dc = 5,00 \text{ m o date dal Piano}$
  - $De = 10,00 \text{ m}$
4. Per i lotti ineditati è ammessa la sola destinazione artigianale con i seguenti indici :
  - $V = 1 \text{ mc/mq a sola destinazione artigianale.}$
  - $Rc = 50\%$
  - $H = \text{edificio più alto esistente nel comparto}$
  - $Ds = 5,00 \text{ m o } 7,50 \text{ in rapporto alla larghezza stradale}$

5. Destinazione d' uso. I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una Slp superiore a mq. 250.

## CAPO V AMBITI DELLE AREE AGRICOLE STRATEGICHE

### Art.45 AA1 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola

1. Nell'ambito AA1 vale, in generale, quanto disposto dagli articoli 59-60 della Legge Regionale 12/05.
2. Sono sottoposte a tutela le zone boscate; per le zone boscate é ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente secondo la normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia; é comunque vietata la messa a coltura dei terreni boscati.
3. Non sono consentite edificazioni di ogni genere ma le aree sono quantificabili ai fini del computo del volume e della superficie coperta edificabili nell'ambito del tessuto consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola indicati negli elaborati dal PdR .
4. Ai fini del computo volumetrico è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l' azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
5. L'uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami è regolamentato dalla DGR 8/8658 del 2007 a cui si rimanda.
6. L'edificazione è consentita secondo i parametri del successivo CAPO VI EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
7. **Destinazione d'uso:** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - Il gruppo funzionale XXV è consentivo senza manufatti edilizi
  - I gruppi funzionali XXIV e XXV sono ammessi soltanto per la realizzazione di serbatoi per la raccolta di liquami che possono essere realizzati a una distanza minima di 50 m dalle abitazioni di pertinenza delle attività agricola.
8. Gli edifici esistenti potranno subire interventi di ordinaria manutenzione.
9. L'ambito è destinato esclusivamente alla coltivazione dei fondi e non è ammessa la stabulazione all'aperto del bestiame.
10. All'interno del "subambito agricolo di rilevanza paesaggistica" individuato ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Milano valgono le seguenti prescrizioni:

- sono vietati interventi volti alla cancellazione della maglia dei percorsi interpoderali e del reticolo idrico
- sono vietati intercenti che precludano la corretta e piena visione delle emergenze paesaggistiche così come individuate dalla carta ecopaesistica
- è fatto obbligo del rispetto della vegetazione ripariale

**Art.46 AA2 – Ambiti agricoli periurbani**

1. Sono ambiti agricoli che per la loro vicinanza agli ambiti del tessuto consolidato residenziale e produttivo richiedono una particolare definizione dell'uso agricolo del suolo. Questi ambiti sono da destinarsi prevalentemente alla coltivazione. Sono inoltre interessati nel quadro strategico del DdP del presente P.G.T. (o potranno esserlo da future varianti) da ambiti di trasformazione residenziale o produttiva e quindi rappresentano una porzione di ambito agricolo che è interessato o lo sarà in divenire da trasformazioni urbanistiche e come tale richiede una particolare disciplina d'uso.
2. Destinazione d'uso. I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1.
3. Sono vietati gli spandimenti di liquami e l'utilizzazione di fitofarmaci ad una distanza minore di 50 m dal tessuto consolidato residenziale.

## CAPO VI EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

### Art.47 Edificazione in zona agricola

1. Gli interventi di edificazione in zona agricola sono consentiti ai sensi del “TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA” della Legge Regionale 12/05 e smi.
2. Gli indici di densità fondiaria, limitatamente al GF I – GFII, per le abitazioni dell’imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
  - If = 0,03 mc/mq per terreni agricoli \*
  - If = 0,01 mc/mq per terreni a bosco, coltivazioni a legno, pascolo o prato stabile \*
  - If = 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica. \*
  - Ip = 1 mc/10mc
  - H =7,50

*\* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente sono incrementati del 20 per cento*
3. Per i rimanenti gruppi funzionali ammessi
  - Rc = 10 % dell’intera superficie aziendale \* \*\*
  - Rc = 20 % per le superfici di aziende orto-floro-vivaistiche\* \*\*
  - Rc = 40% per le superfici utilizzate a serre. \* \*\*
  - Rc = 60 % per l’ambito di tessuto consolidato agricolo

*\* Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente sono incrementati del 20 per cento.*

*\*\* Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.*
4. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
5. E' ammessa, per il computo dell'If e del Rapporto di copertura, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche se non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, nei modi previsti dall'art 59 della LR 12/05.
6. I nuovi edifici rurali non potranno in ogni caso distare, fatta eccezione per i G.F. I - II, meno di ml 200 per strutture per allevamenti bovini e ml 400 per strutture per allevamenti suini dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza.

7. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche:
  - tinteggiatura delle parti opache;
  - cromia delle coperture con tinte color cotto
8. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 60 della L.R. 12/05.
9. Il permesso di costruire è subordinato :
  - alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trasciversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;
  - all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
  - limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
  - Il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente a :
    - a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1 LR 12/05 , a titolo gratuito;
    - b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agro meccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
10. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/05.
11. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la ricostruzione che per il ripristino, e si dovranno quindi usare materiali tradizionali.
12. L'edificazione in zona agricola è consentita secondo le seguenti modalità :

**Tabella 1 – Edificazione in zona agricola**

AMBITI	EDIFICAZIONE		MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI TITOLO IVCAPO VI Art.69 Parametri d'impianto			STUDIO PAESISTICO e convenzione
	SI	NO	residenziale	agricolo	zootecnico	
TCA1 tessuto consolidato agricolo	O*				1-4	
TCA2 tessuto consolidato agricolo in contesto urbano	O*	zootecnico	2	1-3	non ammesso	
TCA3 tessuto consolidato extragricolo in zona agricola						
ATA ambiti di trasformazione agricola	O*		2	1-3	1-3-4	
AA1 ambiti per l'esercizio dell'attività agricola	O*		1-3	(1-3)X2	(1-4)x2	O
subambito agricolo di rilevanza paesaggistica		O				
AA2 ambiti agricoli periurbani		O				
ambiti paesaggistici naturalistici e di mitigazione		O				
boschi e zone arboree naturalizzate		O				

\* nei limiti definiti dal regolamento d'igiene e delle NTA del quadro strategico del DdP

**Art.48 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici**

1. Per i nuovi edifici rurali con destinazione differente dal GF I e II valgono le seguenti disposizioni:
  - le strutture per allevamenti bovini dovranno trovare, all'interno degli ambiti di trasformazione agricola, localizzazione adeguata rispetto dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.d.R. , destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza, prevedendo, qualora siano a distanza inferiore a 200 m, elementi di mitigazione o altri sistemi di abbattimento delle criticità, previa deroga del Sindaco;
  - le strutture per allevamenti suini non potranno distare meno di ml 400 dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza.
  - le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di

allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante; particolare rispetto può essere viceversa riservato alle zone “sensibili” e alle zone a parco. Le soluzioni migliorative, oltre ad accorgimenti impiantistici e procedurali, consistono essenzialmente nell'applicare le MTD anche quando non obbligatorie per le dimensioni e/o la specie allevata ai sensi del D.L.gs 372/99, sottoponendo i reflui a trattamento anaerobico in modo da ridurre l'offensività, limitando le emissioni in atmosfera e la spesa energetica, e contemporaneamente preservandone il valore fertilizzante. Dovrà comunque essere ottenuta la deroga dal Sindaco.

- I centri aziendali esistenti che non rispettano i limiti di distanza di cui al precedente punto devono realizzare migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante. Non possono in questi casi essere ammessi cambiamenti di specie allevata se non passando su specie a minore impatto (da suini a bovini, ma non viceversa, da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), con numerosità che comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto. Ampliamenti delle strutture e del numero dei capi possono essere concessi una tantum purché documentatamente collegati alla realizzazione di migliorie tecnico/impiantistiche dei tipi sopra richiamati. In ogni caso l'insediamento dovrà dimostrare, all'operatività, di non indurre diffusione di odori molesti che interessino le zone abitate; accertato il contrario, l'allevatore si dovrà impegnare a risolvere tale problema adottando soluzioni tecniche idonee o riducendo la consistenza degli animali.
- Le prescrizioni di cui al comma precedente trovano applicazione, rispettando l'aspetto di reciprocità, anche per i piani di recupero
- Ogni singolo intervento che ricada nell'ambito delle distanze minime stabilite per gli allevamenti zootecnici dovrà essere sottoposto a puntuale procedura di richiesta di deroga al Sindaco, concertando le eventuali motivazioni, mitigazioni e/o migliorie tecniche con gli Enti preposti che dovranno trovare distinte applicazioni nel caso di nuovi ambiti o di ambiti di recupero.
- Per quanto non contemplato si rimanda alle Linee Guida Regionali Unificate Edilizia e Zootecnia , Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale.

## TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

### CAPO I RETE ECOLOGICA

#### Art.49 Corridoi ecologici

1. Il P.d.R. recepisce nelle tavole di Piano, i limiti dei corridoi ecologici come individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Milano, costituiti da fasce di territorio lungo il fiume Lambro che presentando una continuità territoriale sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati tra loro agevolando lo spostamento della fauna.
2. Il PdR sviluppa la normativa di tali aree attraverso i singoli elementi paesaggistici disciplinati agli articoli successivi.
3. Gli interventi ricadenti negli ambiti in oggetto sono soggetti alla **verifica del grado di incidenza paesistica** del progetto. In tali parti di territorio, come stabilito dall'art. 29 delle N.T.A. del P.T.P.R. , tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla D.G.R. 11045/2002, debbono essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla suddetta deliberazione.

### CAPO II COMPONENTI DEL PAESAGGIO NATURALE E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE

#### Art.50 Aree agricole seminative

1. Le aree agricole seminative possiedono una doppia valenza in quanto sono destinate all'esercizio dell'agricoltura e costituiscono allo stesso tempo una forte componente del paesaggio del territorio comunale.
2. Sono quindi destinate alla promozione e all'esercizio dell'attività agricola ma contestualmente anche alla preservazione e/o ricostruzione del paesaggio agrario attraverso interventi di riqualificazione e ricostruzione degli elementi del paesaggio, soprattutto laddove presenta sintomi di degrado o dove viene individuata la funzione di corridoio ecologico dagli strumenti di pianificazione sovracomunale (P.T.C.P. della Provincia di Milano).
3. Vengono consentiti ed incentivati i seguenti interventi:
  - la conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle tessiture del paesaggio agrario;
  - la manutenzione e risistemazione delle strade poderali, rete irrigue e filari alberati presenti nel territorio agrario;
  - l'impianto di essenze autoctone miste arboree e arbustive lungo le strade e i percorsi campestri e i confini poderali.
4. Nei corridoi ecologici sono vietati i seguenti interventi:

- le modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali;
  - le modificazioni dei caratteri salienti del reticolo irriguo così come indicato dallo studio del reticolo idrico minore;
  - l'abbattimento di elementi arborei puntuali, di filari arborei o di macchie ed aree alberate.
5. Ai sensi della D.G.R. 8/5686 – 2007 viene consentita la normale attività agricola sino ad una distanza minima di 5 m dai corsi d'acqua superficiali e viene vietato l'accumulo di letame ad una distanza inferiore di 30 m dai corsi d'acqua superficiali e 5 m dalle scoline.
6. Nella aree agricole seminative è vietato:
- impermeabilizzazione dei vasi irrigui fatti salvi gli interventi necessari per il miglioramento delle reti ed il risparmio idrico, da realizzare con materiali e tecniche compatibili con l'ambiente in cui devono essere realizzati e fatte salve autorizzazioni diverse rilasciate dagli enti competenti in materia di Polizia Idraulica, quali: Regione Lombardia e Consorzi di Bonifica e Comuni;
  - alterare i tracciati della viabilità agraria esistente;
  - procedere a bonifiche agricole, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia quale ente competente in materia e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, art. 36, della L.R. 08.08.1998 n. 14.

**Art.51 Boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.Lgs 42/2004**

1. La tavola dei vincoli del Documento di Piano e le tavola di azzonamento ed eco paesistica del piano delle Regole individuano le aree a bosco ai sensi dell'art. 42 della LR31/08 e del DLgs 42/2004.
2. Le procedure di rilascio o diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco sono conformi ai criteri regionali approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
3. Le eventuali autorizzazioni sono subordinate all'assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a realizzare interventi compensativi. In tutto il territorio provinciale è vietata la trasformazione dei boschi, salvo casi limitati autorizzati dall'Ente forestale competente, previa valutazione delle possibili alternative, esclusivamente per:
  - a. opere pubbliche, opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico e reti di pubblica utilità;
  - b. viabilità agro-silvo-pastorale;
  - c. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
  - d. ampliamento o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
  - e. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio;
  - f. interventi nelle seguenti tipologie forestali: Robinieto puro e formazioni di *Amorpha fruticosa*, purché la loro attitudine funzionale, ai sensi del presente Piano, sia riconducibile ad una delle seguenti categorie: "Funzione produttiva" oppure "Funzione ricreativa-turistica".

4. Ai sensi dell'art 146 del D.Lgs. 42/2004 i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di cui al presente articolo, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
5. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione paesaggistica.

#### **Art.52 Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi**

1. Gli elementi vegetazionali (zone arboree, filari e alberi sparsi) devono essere conservati a cura del proprietario, possessore o detentore, il quale deve inoltre provvedere alla loro gestione secondo le indicazioni del Piano delle Regole e/o le modalità prescritte nell'attuazione degli ambiti di trasformazione.
2. Sono consentiti e incentivati i seguenti interventi:
  - la cura degli alberi monumentali di particolare pregio vegetale richiede prioritariamente un supporto attivo da parte dei privati;
  - la ricostruzione del paesaggio agrario attraverso la piantumazione secondo le indicazioni degli elaborati grafici del Piano delle Regole e le modalità di mitigazione diretta o indiretta prescritte nell'attuazione degli ambiti di trasformazione.
3. Sono da evitare e quindi conseguentemente vietati i seguenti interventi:
  - l'utilizzo di essenze arboree non autoctone che non si inseriscano nel contesto paesistico tradizionale;
  - la manutenzione scorretta tramite potature improprie.

#### **Art.53 Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.**

1. Il Fiume Lambro risulta definito come "area tutelata per legge" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".
2. Per le aree ricadenti all'interno di tale fascia valgono le disposizioni di cui alla Parte III Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione del D.Lgs. 42/2004.

#### **Art.54 Reticolo idrico**

1. Il Quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP attraverso la Tavola del Paesaggio, individua il reticolo idrografico come una componente importante della antropizzazione culturale del paesaggio agrario.

2. Il PdR ne evidenzia la valenza paesaggistica negli elaborati e tavole tutelandone la presenza, il tracciato e le rive.
3. Per gli aspetti idrogeologici si rimanda all'TITOLO ICAPO II Art.10 Reticolo idrografico.
4. All'interno dei corridoi ecologici valgono le indicazioni di cui ai commi successivi.
  - Sono da evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica preesistente.
  - Sono vietati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati.
  - Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti.
  - Sono da evitare la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico anche con convenzioni con gli agricoltori.
  - In presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, purché corredate da uno studio paesistico di dettaglio esteso al contesto e dalla ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico.
  - Sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.

#### **Art.55 Reticolo idrico di valore storico**

1. Trattasi di corsi d'acqua individuati sulla cartografia I.G.M. di prima levatura.
2. Per tali corsi d'acqua è prescritto:
  - il divieto di alterazione dei manufatti idraulici originari;
  - il divieto di impermeabilizzazione con materiali non naturali;
  - il divieto di taglio della vegetazione di alto fusto.
0. Gli elaborati di piano individuano una fascia di salvaguardia di metri 25 a tutela dell'identità dell'elemento idrico e del contesto ambientale circostante all'interno della quale qualsiasi trasformazione dei luoghi è soggetta a parere della Commissione del Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05 e s.m.i.

#### **Art.56 Scarpate morfologiche e dossi rilevanti**

1. Per gli elementi e sistemi di particolare rilevanza geomorfologica, si richiama quanto disposto dagli art. 21 , art. 36 comma 1b e art. 37 comma 2a delle NdA del PTCP
2. Negli interventi urbanistici e infrastrutturali, l'indirizzo è di rispettare la struttura geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche e dossi morenici.
3. Non sono consentiti , rispetto agli orli di terrazzo interventi di infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul piano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire dall'orlo e dal piede della scarpata. Detta fascia è pari all'altezza della scarpata e comunque non inferiore all'altezza del manufatto in progetto. **(PARERE n° 1-3.3.3)**

### **CAPO III COMPONENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO (STORICO, CULTURALE, URBANO)**

#### **Art.57 Nucleo di antica formazione**

1. Il quadro conoscitivo del Documento di Piano individua il nucleo di antica formazione quale elemento strutturale del paesaggio e pertanto meritevole di tutela. Nel P.d.R. si è proceduto alla perimetrazione del nucleo di antica formazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005.
2. All'interno del nucleo di antica formazione gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente così come gli interventi di nuova edificazione dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto urbano esistente nel massimo rispetto dei caratteri ambientali, urbanistici, architettonici, tipologici e morfologici dello stesso.
3. La progettazione dovrà curare l'individuazione, il recupero, la valorizzazione e la rivitalizzazione di tali caratteri ambientali evitando di creare discontinuità e lacerazioni nell'unitarietà e nella continuità della struttura urbana esistente.
4. Disciplina di intervento. Per tutti gli immobili e le relative pertinenze all'interno del perimetro indicato dal PdR valgono le seguenti prescrizioni generali in aggiunta a quanto già stabilito per ciascuna categoria del tessuto consolidato.
  - I materiali, le finiture, i colori, le proporzioni e partiture delle facciate, le proporzioni delle aperture, dovranno tendere a mantenere inalterati i caratteri ambientali tradizionali.
  - Le tinteggiature delle facciate dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione Paesaggistica alla quale verrà presentato apposito campione e dovranno essere scelte nelle seguenti tonalità:

- tutti i colori delle cosiddette “TERRE” vale a dire gli OCRA, i GIALLI, gli ARANCIO, i ROSSI o i NOCCIOLA;
- nella gamma dei grigi sono ammesse quelle tinte con componente di giallo o di rosso che rendono la tonalità più “calda”;
- per le tonalità chiare sono ammessi i colori beige o avorio chiaro;
- non sono ammessi i colori “puri” o eccessivamente saturi.
- Per la tinteggiatura dei serramenti esterni sono ammessi i seguenti colori:
  - grigio
  - verde scuro
  - marrone
  - tinta legno mordenzato in colore scuro
- Le scossaline o lattonerie dovranno essere in color rame o lamiera preverniciata color testa di moro o grigio scuro.
- Le pavimentazioni degli spazi aperti e scoperti dovranno essere realizzate con materiali tradizionali mantenendo e valorizzando le zone verdi e piantumate.
- Superfetazioni: le superfetazioni sono da demolire nell’ambito degli interventi ai quali ciascuna unità edilizia è sottoposta, ad esclusione degli ampliamenti definibili, per consistenza edilizia e qualità architettonica, organici all’edificio originario.
- Cantine: è consentita, fatta eccezione per gli edifici con valenza storico architettonica, la realizzazione di cantine interrato sotto edifici o sotto la pavimentazione degli spazi liberi.
- Coperture: il manto di copertura degli edifici dovrà essere realizzato con la tipologia “a coppi” in cotto. I tetti dovranno essere realizzati a falde, e non sono ammesse in nessun caso emergenze di corpi tecnici di profilo della copertura. Non sono consentite le coperture piane e le falde con pendenza superiore al 40%. E’ consentita la posa dei lucernari in numero sufficiente a garantire l’areazione ed illuminazione prescritta qualora il solaio-soffitta sia abitabile e, nel caso esso non sia abitabile, con una superficie illuminante non superiore a 1/30 della superficie del solaio sottostante. Anche l’accesso al tetto, laddove non esiste, potrà essere realizzato con il sistema a lucernario, senza realizzare alcun corpo emergente dal profilo della copertura.
- Fronti esterne: le pareti nelle quali debbono essere modificate le aperture dovranno essere oggetto sia di uno studio filologico (nel caso di restituzione della bucatura originaria) o di uno studio sul rapporto dei pieni e dei vuoti esteso anche alle fronti degli edifici circostanti (in caso di ripristino, ristrutturazione o ricostruzione), con la deduzione dei rapporti ottimali da utilizzarsi.
- Le nuove aperture al piano terra o la modifica di quelle esistenti in caso di ripristino, ristrutturazione o ricostruzione, per la realizzazione di attività artigianali di servizio o di accessi carrai, devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- dimensione rapportata all'entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti, anche negli edifici circostanti;
  - salvaguardia dell'impianto compositivo generale del fronte e degli assetti spaziali esterni indicati dal P.G.T.
  - I rivestimenti dei fronti non potranno essere realizzati in ceramica o materiali simili, né con intonaci e rivestimenti granigliati o simili, né in lastre di pietre lucidate.
  - Non sono ammessi nuovi balconi a sbalzo, né pensiline sopra-porta o sopra-finestra verso gli spazi pubblici.
  - I serramenti esterni saranno realizzati in materiali e colori coerenti all'ambiente circostante e non è consentito l'uso dei seguenti materiali : alluminio anodizzato o a vista, tapparelle in legno, plastica o altro, saracinesche orizzontali e verticali. Per le saracinesche orizzontali e verticali , esistenti alla data di adozione del P.G.T., è consentita, in alternativa alla sostituzione, la verniciatura secondo le colorazioni di cui al comma 4 del presente articolo.
  - Rapporti aeroilluminanti: per gli edifici sottoposti ad interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia è consentita la **deroga al rispetto dei rapporti aeroilluminanti** al fine della preservazione delle aperture originarie qualora storiche e del rispetto dei pieni e vuoti previa stesura di relazione tecnica.
  - Recinzioni: le recinzioni esistenti in muratura vanno ripristinate e mantenute nel loro originale assetto. Le nuove recinzioni vanno costruite secondo le prescrizioni definite al TITOLO VI Art.82
  - In caso di crollo di qualsiasi struttura o elemento architettonico di edifici soggetti a risanamento conservativo, è d'obbligo il ripristino dello stato originale e la ricostruzione dovrà avvenire con gli stessi materiali e le stesse tipologie, così come rilevabile dalla documentazione da presentarsi in sede di richiesta e dai dati emersi dal sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Con la domanda di TITOLO ABILITATIVO si dovranno presentare, oltre ai documenti di rito, il rilievo e la descrizione delle eventuali essenze arboree e presenze ambientali, il rilievo di tutti gli edifici esistenti con piante, sezioni e prospetti almeno in scala 1:100 e, per ognuno di essi, la superficie coperta, l'altezza, la cubatura, la destinazione e la definizione della rispettiva area di competenza.
6. Per la disciplina delle prescrizioni dei singoli edifici si rimanda al successivo articolo Art.58 .

#### **Art.58 Edifici, manufatti e spazi vincolati**

Nelle tavole del P.d.R., nell'ambito tessuto consolidato, sono individuati con appositi segni grafici:

- Immobili vincolati ai sensi dell' art. 128 del D.Lgs. 42/2004
- Immobili vincolati ai sensi degli art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004

- Insedimenti rurali di rilevanza paesistica ai sensi dell'art. 39 (OSSERVAZIONE UT n° 3) del PTCP della Provincia di Milano
- Insedimenti rurali di interesse storico ai sensi del PTCP della Provincia di Milano
- Architettura religiosa, civile residenziale, archeologia industriale ai sensi dell'art. ~~32~~–39 (OSSERVAZIONE UT n° 3) del PTCP della Provincia di Milano
- Aree a rischio archeologico
- Immobili di interesse storico architettonico
- Immobili con valore ambientale
- Recinzione muraria con valenza paesistica
- Edifici religiosi e cappelle e immagini votive
- Giardini storici e verde privato di particolare pregio
- Corti con valenza ambientale
- Manufatti idraulici e ponti

1. Immobili vincolati ai sensi dell' art. 128 del D.Lgs. 42/2004. Trattasi di immobili vincolati attraverso provvedimento di tutela specifico ed in particolare:

- Chiesa Santa Maria della Neve e la torre campanaria situate nella frazione di Santa Maria in Prato

Per gli immobili di cui al presente comma valgono le disposizioni di cui alla Parte II Beni Culturali TITOLO I - Tutela del D.Lgs. 42/2004

2. Immobili vincolati ai sensi degli art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 Trattasi di “cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.” ed in particolare:

- Chiesa della Beata Vergine ed edifici parrocchiali
- Edificio di proprietà Comunale sito in Piazza Roma
- Edificio di proprietà comunale in via De Gasperi

Per tali immobili valgono le disposizioni di cui alla Parte II Beni Culturali TITOLO I - Tutela del D.Lgs. 42/2004.

3. Insedimenti rurali di rilevanza paesistica ai sensi del PTCP della Provincia di Milano. Trattasi di immobili vincolati ai sensi dell'art. ~~32~~–39 (OSSERVAZIONE UT n° 3) del P.T.C.P. della Provincia di Milano ed in particolare:

- Cascina Cassinetta

Per tali immobili gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le modifiche di destinazione d'uso devono essere finalizzate alla valorizzazione degli immobili valutando la compatibilità delle nuove funzioni previste ed evitando la frammentazione architettonico strutturale dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti;
- devono essere conservati e valorizzati i manufatti e le sistemazioni, anche esterne, ad essi collegati che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico
- gli interventi ricostruttivi o di recupero sono subordinati alla redazione di un progetto riguardante sia i caratteri storico-architettonici dei singoli manufatti sia il contesto in cui il bene è inserito ponendo attenzione anche alle visuali esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d'uso e a quegli aspetti che influiscono sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato;
- nel caso di giardini e parchi storici gli interventi devono essere inquadrati in uno studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali

Per la definizione delle tipologie di intervento ammesse, si rimanda alla definizione puntuale eseguita dal P.G.T. per i singoli edifici; i modelli di intervento vengono definiti dalla disciplina degli edifici con valore ambientale, storico architettonico o ai sensi del D.L. 42/2004.

4. Insedimenti rurali di interesse storico ai sensi del PTCP della Provincia di Milano. Trattasi di immobili vincolati ai sensi dell'art.29 del P.T.C.P. della Provincia di Milano ed in particolare:

- Cascina Villabianca
- Cascina Cassinetta
- Cascina Codazza

Per tali insediamenti gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere rispettata la morfologia dell'insediamento, i caratteri tipologici architettonici e i materiali tipici del luogo negli interventi di recupero dei manufatti esistenti con mantenimento delle funzioni agricole;
- negli interventi di nuova edificazione devono essere previste soluzioni tipologiche che si inseriscano nel tessuto edilizio esistente senza alterare le qualità visive del paesaggio rurale e gli elementi di riconoscibilità del contesto;
- non deve essere pregiudicata la prosecuzione dell'attività agricola in presenza di mutamenti di destinazione agricola originaria degli edifici dismessi;
- deve essere conservata e mantenuta la viabilità podereale e interpodereale
- deve essere conservata e riqualificata la vegetazione arboreo-arbustiva mediante manutenzione forestale che favorisca la rinnovazione e l'affermarsi della vegetazione autoctona e della flora erbacea nemorale
- le recinzioni devono essere solo in legno o in forma di siepe arbustiva.

Per la definizione delle tipologie di intervento ammesse, si rimanda alla definizione puntuale eseguita dal P.G.T. per i singoli edifici; i modelli di intervento vengono definiti dalla disciplina degli edifici con valore ambientale, storico architettonico o ai sensi del D.L. 42/2004.

5. Architettura religiosa, civile residenziale, archeologia industriale ai sensi dell'art. 32–39 (OSSERVAZIONE UT n° 3) del PTCP della Provincia di Milano. Trattasi di ambiti territoriali vincolati ai sensi dell'art. 32–39 del P.T.C.P. della Provincia di Milano ed in particolare:

- Chiesa di San Giorgio Martire
- Chiesa della Beata Vergine
- Chiesa di Santa Maria della Neve
- Villa Bissone
- Villa Caccia Dominioni e giardino storico (OSSERVAZIONE n° 20)
- Casa via San Giovanni XXIII
- Centralina idroelettrica Enel

Per tali insediamenti gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ~~• le eventuali modifiche di destinazione d'uso devono essere finalizzate alla valorizzazione di tali elementi valutando la compatibilità delle nuove funzioni previste ed evitando la frammentazione architettonico-strutturale dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti;~~
- ~~• devono essere conservati e valorizzati i manufatti e le relative aree pertinenziali che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico;~~
- ~~• gli interventi di recupero e di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un progetto riguardante sia i caratteri storico-architettonici dei singoli manufatti, sia il contesto in cui il bene è inserito, ponendo attenzione anche alle visuali esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d'uso e quegli aspetti che influiscano sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato.~~

**Agli elementi storico - architettonici si applicano le seguenti disposizioni:**

- gli interventi di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo e di restauro devono essere orientati al mantenimento dello stato dei luoghi;
- gli interventi ricostruttivi o di recupero dovranno essere subordinati alla redazione di un progetto riguardante non solo i caratteri storico architettonici dei singoli manufatti, ma esteso all'intero contesto in cui il bene è inserito. Nel caso dei giardini e parchi storici, gli interventi vanno inquadrati all'interno di uno studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali;
- eventuali modifiche alla destinazione d'uso vanno finalizzate alla loro valorizzazione, attraverso un'attenta valutazione della compatibilità delle nuove funzioni previste, evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti;

gli interventi di modifica all'aspetto esteriore dovranno essere supportati da specifici studi di verifica degli effetti indotti con particolare attenzione alle visuali e ai rapporti percettivi esistenti, alla

compatibilità delle destinazioni d'uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato. **(OSSERVAZIONE n° 20)**

6. Aree a rischio archeologico: Per questi ambiti, i progetti comportanti scavi dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'acquisizione del parere di competenza ed eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.
7. Immobili di interesse storico-architettonico. Sono immobili con valenza storico-architettonico e quindi meritevoli di tutela. In tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia limitatamente agli spazi interni. I prospetti esterni di tali edifici indicati nella tavola di P.d.R. dovranno essere trattati con interventi di restauro.
8. Immobili con valore ambientale. Sono immobili che, presi singolarmente, sono privi di una vera e propria valenza architettonica ma dotati di prospetti che per il loro carattere tipico, in connessione con altri edifici adiacenti, formano insieme di una certa valenza ambientale. In tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. I prospetti esterni di tali edifici indicati nella tavola di PGT, dovranno essere trattati con interventi finalizzati a salvaguardare e/o migliorare i loro lineamenti architettonici e la loro coerenza ambientale. Dovranno essere mantenuti in ogni caso tutti quegli elementi caratteristici del tessuto edilizio e degli stili presenti o stratificati dell'architettura storica. E' ammessa la demolizione ~~parziale~~ **(OSSERVAZIONE n° 4.2)** e ricostruzione morfologica secondo i criteri sopra descritti qualora venga documentato un grave deterioramento dei materiali di costruzione o per motivi di riassetto urbano. **La documentazione tecnica dovrà essere a firma di tecnico scelto dall'Amministrazione Comunale. (OSSERVAZIONE n° 4.2)** Per gli edifici a valenza storico-architettonica ed ambientale dovranno essere salvaguardati comunque:
  - solai lignei e volte di particolare valore;
  - androni;
  - elementi in pietra, quali: scale, balconi e ballatoi;
  - recinzioni in muratura;
  - pavimentazioni interne o esterne di particolare valore;
  - elementi edilizi quali cornicioni; comignoli;
  - elementi in metallo quali cancelli; parapetti; corrimani; ecc.
9. Recinzione muraria con valenza paesistica. Per tali manufatti, individuati con apposito simbolo grafico negli elaborati di PGT, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.
10. Edifici religiosi e cappelle votive. Per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo.
11. Giardini storici e verde privato di particolare pregio. In tali spazi devono essere salvaguardati lo spazio libero e i materiali esistenti se originali. Non è consentita l'edificazione, salvo parere della

Commissione del paesaggio ed in misura non superiore al 10% dell'area vincolata. Le aree a verde che per le loro particolari caratteristiche urbanistiche, storiche o ambientali verranno completamente preservate dall' edificazione. Nel caso di presenza di alberature di oltre 20 anni di età, ne viene vietato l'abbattimento.

12. Corti con valenza ambientale. Sono spazi inediti morfologicamente rilevanti , facenti parte della tipologia o impianto originario del contesto edificato di antica formazione per i quali viene richiesto il rispetto dello spazio libero e dei materiali originali. Non è consentita l'edificazione, salvo parere della Commissione del paesaggio ed in misura non superiore al 10% dell'area vincolata.
13. Manufatti idraulici e ponti: trattasi di alcuni ponti di particolare pregio e meritevoli di tutela per i quali sono ammessi unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo.

#### **Art.59 Tracciato viario storico**

1. Gli elaborati del quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individuano ed attribuiscono valenza paesaggistica al tracciato viario storico che, dall'analisi della cartografia storica risulta essere immutata nel tempo
2. Per la viabilità storica valgono le seguenti prescrizioni:
  - è vietato effettuare interventi che materialmente cancellino o interrompano il tracciato;
  - è prescritta la conservazione dei segni storicamente legati alla presenza del tracciato storico quali: allineamenti degli edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli;
  - per la tutela delle visuali panoramiche si rimanda all'art. CAPO IV Art.60

## **CAPO IV COMPONENTI DEL PAESAGGIO PERCEPITO**

### **Art.60 Punti di vista panoramici e veduta panoramica**

1. La tavola del paesaggio del quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individua un percorso panoramico (veduta panoramica) e alcuni punti di vista panoramici attraverso i quali viene percepito maggiormente lo skyline del paesaggio urbano ed agrario.
2. Ai fini del rispetto e tutela del paesaggio, tutti gli interventi rientranti nei coni ottici di queste vedute panoramiche e punti di vista panoramici dovranno trovare integrazione armonica nel contesto e al fine di una loro valutazione da parte degli esperti ambientali della Commissione del Paesaggio, dovranno produrre una documentazione di dettaglio paesaggistico al fine di evidenziare la loro completa integrazione nel contesto o skyline urbano.

## **CAPO V CRITICITA' PAESAGGISTICHE**

### **Art.61 Criticità paesaggistiche**

1. Il quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individua attraverso i suoi elaborati alcuni elementi del territorio che per particolarità di diverso genere ( volumetriche, altimetriche, materiche, urbanistiche) rivestono carattere turbativo nei confronti dell'armonia del paesaggio percepito e come tali devono sottostare alle seguenti prescrizioni :
  - viene consentita la ordinaria manutenzione;
  - in quanto elementi turbativi, gli interventi manutenzione straordinaria, di ampliamento e ristrutturazione sono sottoposti a valutazione paesaggistica e la progettazione dovrà produrre elementi di miglioramento della situazione preesistente, mitigazioni dirette o mitigazioni indirette consistenti negli ambiti previsti;
  - in ambito di convenzione potrà essere richiesto l'abbattimento o la sostanziale modifica degli elementi turbativi, o in ultima analisi le mitigazione di cui sopra.
2. Per gli interventi di ampliamento superiori al 20% della S.I.p. si prescrive la presentazione di un progetto d'inserimento paesistico.
3. Gli esperti ambientali potranno richiedere in fase di valutazione dei progetti eventuali ulteriori modifiche al fine della riduzione dell'impatto paesaggistico delle opere.

### **Art.62 Infrastrutture a rete e puntuali**

1. Sono ammessi gli interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.

2. Gli adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni dell'ingegneria ambientale.
3. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione.
4. L'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi deve rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
5. Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e agli indirizzi del PTR con particolare considerazione:
  - agli ambiti percepibili dai punti o percorsi panoramici;
  - ai contenuti definiti in seno alle LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' e relativi Quaderni (Volume 7 del P.P.R.);
  - alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti.

#### **Art.63 Aree di degrado paesistico**

1. Trattasi di aree agricole prive di equipaggiamento arboreo, ovvero, aree soggette alla deturpazione di risorse naturali, visive, morfologiche.
2. Per tali aree è prevista la ricostruzione del paesaggio agrario attraverso la disciplina contenuta all'CAPO VI AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO.

#### **Art.64 Reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica**

1. Come previsto dalla DGR 30 dicembre 2009 n° 8/10974 "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale" è facoltà dell'Amministrazione Comunale definire per le diverse parti del territorio specifici criteri di corretto inserimento delle diverse tipologie di reti e impianti.
2. I progetti del paesaggio devono tener conto di tutte le letture dei caratteri paesaggistici dei luoghi e delle indicazioni e strategie paesaggistiche contenute nel PGT, al fine di evitare scelte contrastanti con le politiche del paesaggio già attivate e condivise sul territorio sulla base dei criteri dettati dalla Giunta Regionale in merito ai contenuti paesaggistici (DGR n° 1681/2005 "Modalità per la pianificazione comunale").

3. Si richiama pertanto integralmente, per gli aspetti di localizzazione, mitigazione e reversibilità la DGR 30 dicembre 2009 n° 8/10974 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”.

## **CAPO VI AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO**

### **Art.65 AMC – Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale**

1. Sono aree esistenti o di previsione destinate a piantumazioni nelle modalità di cui al successivo Art.69
2. L'obiettivo di tali piantumazioni è duplice:
  - mitigare, non solo dal punto di vista paesistico, ma anche ambientale l'impatto delle infrastrutture;
  - incrementare l'equipaggiamento arboreo realizzando interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
3. Gli ambiti di mitigazione e compensazione ambientale possono sovrapporsi ad ambiti con specifica destinazione urbanistica alla cui disciplina, in tale caso, si rimanda.
4. I proponenti trasformazioni territoriali riguardanti Ambiti di trasformazione e recupero dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri definiti dalle schede degli ambiti di trasformazione e recupero.
5. Per gli interventi nel tessuto consolidato agricolo si rimanda all'TITOLO IIICAPO IV Art.42 TCA1 – Tessuto consolidato agricolo e TITOLO IIICAPO IV Art.43 TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano.
6. La convenzione sia per gli ambiti di trasformazione e recupero che per il tessuto consolidato agricolo dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.
7. La disciplina dei tagli arborei degli ambiti di cui al presente articolo è definita al e riportata in convenzione.
8. Sono consentiti servizi e linee interrati a carattere infrastrutturale da posarsi in coerenza con le tipologie di impianto.
9. E' ammessa la stabulazione di bestiame nei limiti consentiti dalle normative vigenti.

### **Art.66 Subambiti di ricostruzione dei filari arborei**

1. Sono ambiti agricoli individuati dal PdR da considerarsi preferenziali al fine del completamento o della ricostruzione dell'equipaggiamento arboreo delle aree agricole secondo le tipologie previste all'Art.67 Tipologie d'impianto, con l'obiettivo realizzare interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità e di riqualificazione del paesaggio agrario.
2. Fino all'attuazione delle piantumazioni si attua la sola disciplina prevista al TITOLO IIICAPO V Art.45 AA1 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola e al TITOLO IIICAPO V Art.46 AA2 – Ambiti agricoli periurbani.
3. I proponenti le trasformazioni territoriali dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di

incremento della naturalità, secondo i parametri definiti dalle schede degli ambiti di trasformazione. La convenzione di cui sopra dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.

4. Gli interventi dovranno comunque essere coerenti con quanto definito nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di ~~Le~~ **Milano (OSSERVAZIONE n° 18.1)** ed in particolare con gli indirizzi selvicolturali.


### Art.67 Tipologie d'impianto

1. Tipologia "1" : Impianto di mitigazione a filare composito

**Definizione:** Aree a verde consistenti in barriere vegetali dai connotati fortemente naturali formi, esclusivamente formate da specie autoctone, da collocarsi con funzioni di mascheramento visivo, di mitigazione paesaggistica, del rumore e delle polveri.

**Materiale vegetale:** Specie arboree di **tipo A e B** di misura non inferiore a 2,5-3 metri alla piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da terra non inferiore a 10 cm. Specie arbustive di **tipo C** di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

**Tipologia di impianto:**




2. Tipologia "2" : Impianto di compensazione a filare semplice

**Definizione:** Fasce a verde lineari, dai connotati prevalentemente paesaggistici ed agroambientali, riferite al sistema prati / siepi / filari campestri e caratterizzate da una fruizione degli spazi aperti di tipo rurale

**Materiale vegetale:** Specie arboree di **tipo A e B** di misura non inferiore a 2,5-3 metri alla piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da terra non inferiore a 10 cm. Specie arbustive di **tipo C** di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di impianto:




3. Tipologia “3” Impianto di compensazione a macchia arbustiva


Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratterizzate da una forma non lineare e da una forte compattezza vegetazionale.

Materiale vegetale: Specie arbustive di **tipo C** di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di impianto: **3a) densità alta** : 6 piante ogni 100 mq



**3b) densità bassa** : 3 piante ogni 100 mq




4. Tipologia “4” Impianto di compensazione a macchia arborea

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratterizzate da una forma non lineare e da una maglia arborea .


Materiale vegetale: Specie arbustive di **tipo A e B** di misura non inferiore a 2,5-3 m alla piantagione.

Tipologia di impianto:

**4a) densità alta** : specie di tipo B per 1 pianta ogni 100 mq



**3b) densità bassa** : specie di tipo A per 1 pianta ogni 225 mq



#### Art.68 Elenco delle essenze individuate, classificate per tipologia arborea

1. Specie tipo A

- Ciliegio *Prunus avium*
- Farnia *Quercus robur*
- Frassino *Fraxinus excelsior*
- Olmo campestre *Ulmus minor*
- Pioppo bianco *Populus alba*
- Pioppo grigio *Populus canescens*
- Pioppo nero *Populus nigra*
- Salice bianco *Salix alba*
- Tiglio riccio *Tilia cordata*

2. Specie tipo B

- Acero campestre *Acer campestre*
- Carpino *Carpinus betulus*
- Ontano nero *Alnus glutinosa*

3. Specie tipo C

- Biancospino *Crataegus monogyna*
- Corniolo *Cornus mas*
- Coronilla *Coronilla emerus*

- Crespino *Berberis vulgaris*
- Dafne *Daphne mezereum*
- Frangola *Frangula alnus*
- Fusaggine *Euonymus europaeus*
- Ginepro comune *Juniperus communis*
- Ginestra dei tintori *Genista tinctoria*
- Lantana *Viburnum lantana*
- Ligustro *Ligustrum vulgare*
- Nocciolo *Corylus avellana*
- Pallon di maggio *Viburnum opulus*
- Prugnolo *Prunus spinosa*
- Rovo comune *Rubus ulmifolius*
- Salice caprino *Salix caprea*
- Salice eleagno *Salix eleagnos*
- Salice francese *Salix triandra*
- Salice grigio *Salix cinerea*
- Sambuco *Sambucus nigra*
- Sanguinello *Cornus sanguinea*
- Spincervino *Rhamnus catharticus*

#### **Art.69 Parametri d'impianto**

1. I parametri utilizzati per definire la superficie che deve essere piantumata dal Proponente la trasformazione territoriale sono i seguenti:
  - Per l'impianto di mitigazione di tipologia "1" : 0,10 ml per ogni mq di S.l.p. edificata
  - Per l'impianto di compensazione di tipologia "2" : 0,4 ml per ogni mq di S.l.p. edificata
  - Per l'impianto di compensazione di tipologia "3" :
    - 3a ad alta densità : 0,25 mq per ogni mq di Slp edificata
    - 3b a bassa densità : 0,5 mq per ogni mq di Slp edificata
  - Per l'impianto di compensazione di tipologia "4" :
    - 0,8 mq per ogni mq di slp edificata per edifici residenziali e produttivi
    - 5 mq ogni UBA \*
2. U.B.A.: è l'unità di misura della consistenza di un allevamento che, rapportata alla SAU, consente di determinare la densità dell'allevamento stesso. La consistenza in UBA di un allevamento si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla specie degli animali. Sinteticamente, questi sono i coefficienti: bovini di età superiore ai 2 anni: 1,00; bovini di età tra 6 mesi e 2 anni: 0,60; equini oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,40; scrofe e verri: 0,50; galline ovaiole (per 100 capi): 1,30; polli da carne (per 100 capi): 0,80; galline da riproduzione (per

100 capi): 1,50; conigli (per 100 capi): 1,20; ovi-caprini (per 10 capi): 1,50.

3. Per gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia ai sensi del alla DGR 30 dicembre 2009 n° 8/10974 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”, il parametro S.I.p. di cui ai precedenti commi deve essere sostituito con il parametro di Superficie coperta.
4. E' possibile commutare le tipologie 3 e 4 nelle tipologie 1 e 2 utilizzando come parametro di conversione la profondità di fascia di filare al fine della definizione dei metri lineari di filare.
5. Garanzie di Attecchimento

La convenzione disciplinate gli impianti di mitigazione e compensazione paesaggistica ambientale dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.

#### **Art.70 Disciplina dei tagli arborei in ambito agricolo**

1. Le zone arboree, i filari e gli alberi sparsi devono essere mantenuti a cura dei proprietari, possessori o detentori nel miglior stato di conservazione culturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente.
2. Ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte.
3. Per il taglio degli alberi di rilevanza paesistica e alberi monumentali è indicato il ricorso alla dendrochirurgia.
4. Per le modalità dei tagli, i tempi e i reimpianti valgono le prescrizioni di cui alla tabella successive.

<b>Tipologia</b>	<b>Taglio</b>	<b>Obbligo di reimpianto</b>	<b>Parametri di reimpianto</b>
Zone arboree naturalizzate	Non Consentito		
Filari esistenti	Consentito *	X	Applicazione tabelle L.A.I.
Alberi sparsi	Consentito *	X	Applicazione tabelle L.A.I.
Nuovi impianti di arboricoltura da legno	Consentito in tre fasi annuali	X con pausa a norma di PSR	Applicazione tabelle L.A.I.
Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale	Consentito in tre fasi annuali	X	Applicazione tabelle L.A.I.

\* previa motivazione relazionata, accompagnata da eventuale perizia agronomica qualora la commissione del paesaggio lo ritenesse opportuno

5. Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.

**Art.71 L.A.I. (indice di area fogliare)**

1. Si definisce L.A.I. "indice di area fogliare" o Leaf Area Index (LAI) è il rapporto tra la superficie fogliare e la sua proiezione al suolo.
2. Le compensazioni arboree o arbustive, da effettuarsi in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale e da realizzarsi a cura dei proprietari, possessori o detentori, dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:
  - Verifica del diametro del fusto (per le essenze arboree) e dell'altezza (per le essenze arbustive) dell'elemento di cui è previsto l'abbattimento e calcolo del valore del LAI attraverso i parametri contenuti nelle tabelle 3 e 4 e 5.
  - Definizione del valore LAI globale delle essenze arboree o arbustive di cui è previsto l'abbattimento, che deve essere considerato la soglia minima di LAI da raggiungersi, attraverso il reimpianto in territorio comunale, entro il 5° anno successivo all'abbattimento;
  - Proposta da verificarsi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale delle specie arboree o arbustive da reimpiantare al fine del raggiungimento del valore L.A.I. minimo al 5° anno successivo all'abbattimento.

*Tabella 1. Suddivisione delle principali specie forestali arboree riscontrabili Pianura Padana in funzione del loro tasso di accrescimento*

<b>Velocità di accrescimento alberi</b>			
<b>Lento</b>	<b>Medio</b>	<b>Veloce</b>	<b>Molto veloce</b>
<i>Acer campestre</i> <i>Acer platanooides</i> Acero <i>pseudoplatanus</i> <i>Pyrus vommunis</i> <i>Quercus pubescens</i> <i>Quercus robur</i> <i>Sorbus torminalis</i> <i>Taxus baccata</i>	<i>Carpinus betulus</i> <i>Celtis australis</i>  <i>Fraxinus ornus</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus cerris</i> <i>Quercus petraea</i> <i>Corylus avellana</i>	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus excelsior</i>  <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Ostrya carpinifolia</i> <i>Platanus hybrida</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Ulmus campestris</i> <i>Prunus padus</i>	<i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Salix spp.</i>

Tabella 2. Suddivisione delle principali specie forestali arbustive riscontrabili Pianura Padana in funzione del loro tasso di accrescimento

Velocità di accrescimento arbusti		
Lento	Medio	Veloce
<i>Berberis vulgaris</i> <i>Cornus mas</i> <i>Rhamnus alaternus</i> <i>Viburnum lantana</i> <i>Frangula alnus</i>	<i>Prunus spinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Salix caprea</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Sarothamnus scoparius</i> <i>Morus alba, Morus nigra</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Malus sylvestris</i> <i>Amelanchier ovalis</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Rhamnus catharticus</i>	<i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lonicera caprifolium</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Rosa canina</i>

Tabella 3. Diametro del fusto in relazione all'età in gruppi di specie arboree con diversa velocità di accrescimento.

Calcolo del LAI in funzione degli anni e del diametro del fusto per velocità di accrescimento								
Anni	Lento		Medio		Veloci		Molto veloci	
	ø cm	LAI	ø cm	LAI	ø cm	LAI	ø cm	LAI
5	3,18	0,9	3,53	1	5,97	1,7	8,07	2,3
6	3,82	1,1	4,24	1,2	7,16	2,1	9,69	2,8
7	4,45	1,3	4,95	1,4	8,36	2,4	11,3	3,3
8	5,09	1,5	5,65	1,6	9,55	2,8	12,92	3,8
9	5,73	1,7	6,36	1,9	10,74	3,1	14,53	4,2
10	6,36	1,9	7,07	2,1	11,94	3,5	16,15	4,7
11	7	2	7,78	2,3	13,13	3,8	17,77	5,2
12	7,64	2,2	8,48	2,5	14,33	4,2	19,38	5,6
13	8,28	2,4	9,19	2,7	15,52	4,5	21	6,1
14	8,91	2,6	9,9	2,9	16,72	4,9	22,61	6,6
15	9,55	2,8	10,61	3,1	17,91	5,2	24,23	7
16	10,19	3	11,31	3,3	19,1	5,6	25,84	7,5
17	10,82	3,1	12,02	3,5	20,3	5,9	27,46	8
18	11,46	3,3	12,73	3,7	21,49	6,2	29,07	8,5
19	12,1	3,5	13,43	3,9	22,69	6,6	30,69	8,9
20	12,73	3,7	14,14	4,1	23,88	6,9	32,3	9,4
21	13,37	3,7	14,85	4,1	25,08	6,9	33,92	9,4
22	14,01	3,7	15,56	4,1	26,27	6,9	35,54	9,4
23	14,65	3,7	16,26	4,1	27,46	6,9	37,15	9,4
24	15,28	3,7	16,97	4,1	28,66	6,9	38,77	9,4
25	15,92	3,7	17,68	4,1	29,85	6,9	40,38	9,4

26	16,56	3,7	18,39	4,1	31,05	6,9	42	9,4
27	17,19	3,7	19,09	4,1	32,24	6,9	43,61	9,4
28	17,83	3,7	19,8	4,1	33,43	6,9	45,23	9,4
29	18,47	3,7	20,51	4,1	34,63	6,9	46,84	9,4
30	19,1	3,7	21,22	4,1	35,82	6,9	48,46	9,4
31	19,74	3,7	21,92	4,1	37,02	6,9	50,07	9,4
32	20,38	3,7	22,63	4,1	38,21	6,9	51,69	9,4
33	21,01	3,7	23,34	4,1	39,41	6,9	53,31	9,4
34	21,65	3,7	24,04	4,1	40,6	6,9	54,92	9,4
35	22,29	3,7	24,75	4,1	41,79	6,9	56,54	9,4
36	22,93	3,7	25,46	4,1	42,99	6,9	58,15	9,4
37	23,56	3,7	26,17	4,1	44,18	6,9	59,77	9,4
38	24,2	3,7	26,87	4,1	45,38	6,9	61,38	9,4
39	24,84	3,7	27,58	4,1	46,57	6,9	63	9,4
40	25,47	3,7	28,29	4,1	47,77	6,9	64,61	9,4

Tabella 4. Altezza in relazione all'età in gruppi di specie arbustive con diversa velocità di accrescimento.

Anni	Accrescimento					
	Veloce		Medio		Lento	
	h	LAI	h	LAI	h	LAI
1	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1
2	1,4	1,0	0,8	0,4	0,6	0,2
3	2,1	1,4	1,2	0,6	0,9	0,3
4	2,8	1,9	1,6	0,9	1,2	0,4
5	3,5	2,4	2,0	1,1	1,5	0,5

Tabella 5. Parametri correttivi relativi al valore LAI delle essenze arboree e arbustive di cui è previsto il taglio

Parametri correttivi					
Per forma della chioma					
Forma della chioma	Chioma ottimamente sviluppata	Chioma ben sviluppata (altri individui simili in prossimità)	Chioma parzialmente oppressa da individui vicini	Chioma scadente, incompleta, irregolare	Chioma estremamente scarsa, disseccata
Parametro	1,2	1	0,8	0,7	0,5
Per localizzazione territoriale					
Abbattimento interno al perimetro dell'ambito a vincolo paesaggistico					1,5

#### Art.72 Tutela e sviluppo del verde urbano

1. Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo al tessuto consolidato residenziali e di uso

pubblico, deve essere curato in modo particolare il verde.

2. In tutti i progetti presentati per il rilascio del titolo abilitativo, gli eventuali alberi di alto fusto esistenti dovranno essere rilevati e indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.
3. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.
4. Tutte le richieste di titolo abilitativo per interventi eventualmente ammissibili nei giardini privati e sulle aree di pertinenza degli edifici esistenti e/o sul patrimonio arboreo, dovranno produrre, oltre alla documentazione di cui sopra, anche il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle piante e delle zone alberate, delle zone a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti.
5. L'abbattimento di alberi di alto fusto esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato; qualora connesso a un intervento edilizio. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere sostituito da altri in numero variabile da uno a tre secondo le specie, posti a dimora su area interna al lotto, nel modo e con le caratteristiche di seguito specificate.
6. Negli ambiti del tessuto consolidato residenziale e delle aree a servizi, dovranno essere poste a dimora all'atto della costruzione ed in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piante poi decedute) nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 50 mq di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi ogni 100 mq di superficie fondiaria.
7. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi opportunamente collocati in rapporto agli edifici e alle viste relative.

## TITOLO V : AMBITI ED ELEMENTI DI RISPETTO

### Art.73 AR1 - Fasce di rispetto e linee di arretramento nell'edificazione

#### a) Rispetto stradale

1. Lungo il perimetro delle zone destinate alla viabilità stradale, gli elaborati di P.D.R. definiscono fasce di rispetto o linee di arretramento che individuano limiti di edificazione nei confronti del confine stradale così come definito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
2. Le fasce di rispetto stradale, individuate negli elaborati di P.G.T. con apposita campitura, sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione allo stato di natura, oltre all'esercizio dell'attività di coltivazione dei fondi in fregio alle zone agricole.
3. Le linee di arretramento dell'edificazione, individuate negli elaborati di P.D.R. mediante una linea tratteggiata, rappresentano un limite di edificazione: l'eventuale edificazione ammessa dal P.D.R. sul lotto interessato dalla linea di arretramento potrà cioè avvenire, rispetto alla strada, a partire da tale linea e al di là della stessa.
4. Nella zona compresa tra il confine stradale e la linea di arretramento della edificazione è ammessa la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi pubblici o privati.
5. Nelle fasce di rispetto stradale ed in quelle comprese tra il confine stradale e la linea di arretramento dell'edificazione non è ammessa alcuna nuova costruzione salvo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti.
6. Non è ammessa la costruzione di nuovi impianti di distribuzione di carburante al di fuori degli ambiti di espansione degli insediamenti produttivi.
7. In ogni caso tutti gli interventi ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto stradale e nelle aree comprese tra il confine stradale e la linea di arretramento dell'edificazione dovranno rispettare le prescrizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92).
8. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
9. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  - 60 m per le autostrade riducibili a 30 m dove previsto dal P.D.R.;

- 30 m per le strade extraurbane secondarie riducibili a 15 dove previsto dal P.D.R.;
  - 20 m per le strade locali riducibili a 10 dove previsto;
  - 10 m per le strade vicinali.
10. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PGT, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- 10 m per le strade extraurbane secondarie;
  - 5,00 m per le strade urbane di quartiere e per le strade locali.
11. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 3 m.
12. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi lateralmente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
13. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade e siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al precedente punto e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
14. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
- 3,00 m per le strade extraurbane secondarie;
  - 3,00 m per le strade urbane di quartiere.
15. Per le strade urbane di quartiere e le strade locali valgono le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade stabilite dal P.D.R. nei singoli ambiti.
16. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
- 1,5 m per le strade urbane di scorrimento.

- Le recinzioni lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o ricostruite in corrispondenza del confine stradale
17. Gli interventi straordinari all'interno delle fasce di rispetto dei percorsi comprensoriale di interesse ambientale sono soggetti a parere dell'Ente Provinciale.

#### **b) Fascia di rispetto ferroviario**

1. Da entrambi i lati lungo le linee ferroviarie, gli elaborati di P.d.R. definiscono fasce di rispetto la cui profondità, misurata in proiezione orizzontale dalla zona di occupazione della più esterna rotaia risulta pari a 30 m., fatte salve minori distanze secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, all'interno della quale è vietata la costruzione, ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie.
2. Sugli edifici che ricadono in fascia di rispetto, con la sola eccezione di quelli di servizio per la ferrovia o per la strada, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché gli interventi di ristrutturazione purché non comportino aumenti di superficie e volumetria.
3. L'art. 25 della legge n. 210/1985 fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

#### **c) Rispetto cimiteriale**

1. Il P.D.R. identifica con apposita grafia negli elaborati grafici le fasce di rispetto cimiteriale ai sensi del art. 338 (TULS ) del RD 1265 del 27/7/1934 , del successivo art. 28 della L. 166/2002 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".
2. La fascia di rispetto prevista PGT presenta una riduzione sul lato est a 100 m sui lati nord e ovest e a 150 m sul lato sud
3. Non è ammessa alcuna edificazione, compresa quella legata all' esercizio dell' agricoltura, salvo l'ampliamento delle attrezzature cimiteriali e la realizzazione di strutture aventi carattere provvisorio legate all' esercizio del cimitero, quali chioschi per la vendita dei fiori ed articoli cimiteriali, nonché la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti.
4. Destinazione d' uso. I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
  - Il gruppo funzionale XIX è ammesso limitatamente ai parcheggi.

#### **Art.74 AR2 Fasce di rispetto a verde piantumato e a verde senza obbligo di piantumazione**

1. Descrizione: Fasce di rispetto perimetrali ad insediamenti atte a creare una zona “filtro” di separazione fra questi ed i terreni od insediamenti circostanti ed anche per migliorare alcuni aspetti paesaggistici dalle zone di transito.
2. Modalità di intervento: Titolo abilitativo secondo le leggi vigenti, per i soli interventi consentiti su edifici esistenti.
3. **Destinazione d’ uso:** E’ ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclopdonali, la piantumazione a verde, la realizzazione di posti per sosta e ristoro, le attrezzature per la fruizione del verde. Le attrezzature tecnologiche sono consentite con progetto di inserimento paesistico da sottoporre alla valutazione della Commissione Paesaggio. Non sono ammessi i gruppi funzionali definiti all’allegato 1 al presente documento.
4. Edificabilità: Ammessa per i soli casi sopra citati.
5. Norme particolari di ambito: Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.D.R. in tali aree, sono possibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Per gli interventi di piantumazione devono essere rispettate le prescrizioni di cui al nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495).

#### **Art.75 AR3 Fasce di rispetto a vincolo paesistico ex art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/ 2004**

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 142 comma 1 lett. c) le seguenti aree : I il fiume Lambro e le relative fasce laterali aventi profondità di mt. 150.
2. Tale fascia si sovrappone, ad altri ambiti dei quali assumono integralmente la normativa di attuazione, con la sola prescrizione che l’edificazione, se ammessa, può avvenire con le modalità previste per le aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

#### **Art.76 AR4 Fasce di rispetto del reticolo idrico storico**

1. Gli elaborati di piano individuano una fascia di salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico storico e del contesto ambientale circostante all’interno della quale qualsiasi trasformazione dei luoghi è soggetta a parere della Commissione del Paesaggio.

#### **Art.77 AR5 Fasce di rispetto del reticolo idrico**

1. Il P.d.R., individua nella tavola dei vincoli i tracciati del reticolo idrico , per la cui disciplina si rimanda al TITOLO ICAPO II Art.9 Fattibilità geologica delle presenti N.T.A. e allo Studio Specifico del reticolo idrografico allegato al presente P.d.R.
2. Ai sensi dell’art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale di cui all’elenco 1 dell’art. 2 del suddetto T.U. interessano l’alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro

(all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci;

#### **Art.78 AR6 e AR7 - Zone di tutela per le acque destinate al consumo umano**

1. Nelle tavole del presente P.D.R. sono individuate le seguenti zone di tutela:
  - **AR6 - Zona di tutela assoluta** : La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 (Dieci) metri di raggio dal punto di captazione, per le prescrizioni si rimanda TITOLO ICAPO II Art.9 Fattibilità geologica
  - **AR7 - Zona di rispetto** : La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta. La zona di rispetto ha un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione. Per le prescrizioni si rimanda TITOLO ICAPO II Art.9 Fattibilità geologica.

#### **Art.79 Fasce di rispetto generate da elettrodotti.**

1. Sulle aree su cui insistono elettrodotti generanti campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz), i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, per la protezione della popolazione, sono fissati dal D.P.C.M. dell'08/07/2003, modificati dal D.Dirett del 29/5/2008.
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere richieste al Gestore come previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003.
3. La verifica andrà effettuata soprattutto per quanto riguarda nuovi insediamenti, aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

#### **Art.80 ER - Fasce di rispetto generate da metanodotti.**

1. I metanodotti e oleodotti presenti nel comune sono:

METANODOTTO SNAM RETE GAS IN ESERCIZIO

1 - Metanodotto Cervignano - Rognano

DN1200 (48"), MOP 75 bar

2 - Metanodotto San Zenone - Casaletto

DN300 (12"), MOP 75 bar

METANODOTTO SNAM RETE GAS IN PROGETTO

1 - Metanodotto Cervignano - Mortara

DN1400 (56"), DP 75 bar

2 - Allacciamento Comune di S. Zenone al Lambro

DN80 (3"), MOP 70 bar

METANODOTTO DA PORRE FUORI ESERCIZIO E RECUPERARE

1 - Metanodotto Sergnano - Mortara

DN750 (30"), MOP 70 bar

OLEODOTTI

1 - Oleodotto Ferrera - Bertinico - Cremona

DN550/650 (22"-26")

2 - Oleodotto Sigemi Lacchiarella - Tavazzano

DN200 (8")

3 - Oleodotto Tamoil Cremona - Tavazzano - Trebate

DN200 (8")

Tali metanodotti e oleodotti impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dai citati D.M. 24/11/1984, D.M. 17/04/2008 e D.P.R. n° 348 del 02/09/1999.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

### Art.81 Norme speciali per la tutela delle risorse idriche

#### 1. Regolamentazione dei consumi d' acqua.

- I nuovi insediamenti residenziali ed industriali dovranno allacciarsi alla rete del pubblico acquedotto per tutti i fabbisogni idrici.
- Gli insediamenti residenziali esistenti non allacciati alla rete del pubblico acquedotto dovranno provvedere all'allacciamento entro quattro anni.
- Gli insediamenti industriali esistenti dovranno allacciarsi al pubblico acquedotto, entro lo stesso periodo, per approvvigionarsi dell' acqua necessaria per gli usi potabili ed igienico-sanitari.
- Possono essere previste, secondo gli obiettivi comunali, ambiti produttivi approvvigionati attraverso appositi acquedotti con acque superficiali o di prima falda, sotto il controllo pubblico.
- I complessi edilizi di nuova costruzioni che per inderogabili esigenze tecniche devono utilizzare l' acqua per impianti di condizionamento, dovranno dotarsi di appositi impianti di riciclo, quelli esistenti devono adeguarsi entro due anni.
- In conformità a quanto indicato all'art. 6 del Regolamento Regionale n° 2 del 24/03/2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
- In conformità a quanto indicato all'art. 6 del Regolamento Regionale n° 2 del 24/03/2006 "*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52. comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*", i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno prevedere :
  - l'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppiacacciata;
  - come stabilito dall'art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, dovranno prevedere la realizzazione della rete di adduzione in forma duale.

#### 2. Gestione acque meteoriche

Per la gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti (piazze), per un uso sostenibile del ciclo delle acque è opportuno che si provveda ad integrare ed ottimizzare l'approvvigionamento di acque, in particolare riutilizzando le acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi. Si ritiene altresì opportuno minimizzare le superfici scolanti, limitando le zone pavimentate ed incrementando le percentuali di aree a verde e semipermeabili (es. autobloccanti).

Il recapito delle acque meteoriche potrà essere così indirizzato:

- il riutilizzo ai fini non potabili (irrigazione, sciacquoni, ecc.);

- il suolo, tramite disperdimento superficiale, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata con apposite prove di percolazione);
- il sottosuolo, tramite sub-irrigazione, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata con apposite prove di percolazione);
- un corso d'acqua superficiale o un colatore irriguo, previa richiesta (e ottenimento) del consenso a ricevere le acque del complesso dell'ente curatore della roggia;

Dovrà pertanto essere descritta la gestione delle acque meteoriche e scolanti alla luce delle indicazioni sopra riportate, valutandone gli aspetti idrologici e quantificandone le caratteristiche strutturali, anche mediante l'ausilio di modelli (es. SCS-CN), al fine di verificare la capacità dispersiva delle soluzioni adottate (corpo idrico, suolo o sottosuolo). I dati pluviometrici potranno essere richiesti ad Arpa Lombardia – U.O. Servizio Idrografico.

### **Art.82 Recinzioni**

1. Qualsiasi tipo di recinzione in qualsiasi ambito del territorio comunale è oggetto di titolo abilitativo.
2. In assenza di titolo abilitativo la delimitazione di un'area potrà essere attuata solamente se consistente in siepi arboree, in filo metallico o in rete metallica su paletti e similari e comunque limitatamente alle aree individuate per l'edificazione privata, per le zone destinate all'esercizio dell'agricoltura negli elaborati del P.D.R., ovvero nel caso in cui la recinzione si renda necessaria per la pubblica incolumità.
3. Nelle aree destinate a servizi pubblici sono ammesse solamente delimitazioni realizzate con siepi o rete metallica, fatti salvi gli interventi di attrezzatura delle aree per iniziativa della Amministrazione Comunale.
4. Lungo i lati prospicienti le strade e gli spazi pubblici esistenti o previsti, le recinzioni devono essere di tipo trasparente (cioè tali da non precludere la visuale), dotati di eventuale zoccolo murario e caratterizzate da eventuali parti opache in misura non superiore al 50% del fronte della recinzione stessa (ad esclusione dello zoccolo) e per tratti di lunghezza non superiori a 5,00 m.
5. Non sono ammesse recinzioni in lastre di cemento e pilastri prefabbricati, salvo che nelle zone destinate ad insediamenti produttivi e limitatamente ai lati non prospicienti le strade e gli spazi pubblici esistenti o previsti.
6. Per le recinzioni dei lotti facenti parte di uno stesso Piano Attuativo, il Comune stabilisce, in accordo con i proprietari, l'altezza costante e le caratteristiche di coerenza tipologica; qualora tale accordo non fosse raggiungibile, spetta al Comune stabilire il tipo di recinzione, sentita in merito la Commissione Edilizia.
7. Nella seguente tabella sono riportate le prescrizioni relative ai singoli ambiti.

<b>Ambiti</b>	<b>Tipologia ammessa</b>	<b>Altezza massima</b>
Tessuto consolidato residenziale	con recinzione a giorno; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,50	2 m
Tessuto consolidato soggetto a Piano Attuativo o TAC – perimetro comparto	con recinzione a giorno, avente zoccolatura piena; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,50.	2 m
Tessuto consolidato soggetto a Piano Attuativo o TAC – interno comparto	reti, cancellate, staccionate, siepi o altri elementi vegetali; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,50.	2 m
	divisori con muretti in vivo non più alti di 90 cm, senza soprastanti reti o cancellate.	
Tessuto consolidato produttivo	di tipo aperto; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,80.	2,5 m
Tessuto consolidato agricolo	di tipo aperto; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,60.	2,5 m
Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola	costituite da elementi naturali quali siepi, filari di arbusti e alberi.	-

8. Nell'ambito del tessuto consolidato residenziale e agricolo potrà essere consentita la riedificazione di recinzioni murarie opache esistenti o la costruzione di recinzioni murarie opache nuove quando richieste dai caratteri ambientali del contesto o per accordo tra i confinanti; le recinzioni potranno essere realizzate in muratura piena intonacata di altezza pari a 2,00 m, con sovrastante copertina in cotto, fatto salvo per diverse indicazioni del Regolamento Edilizio o per spazi prevalentemente a verde dove eventuali diverse soluzioni dovranno essere approvate dalla Commissione Paesaggistica.
9. Ai fini dell'oscuramento delle recinzioni sono ammesse le seguenti modalità:
- verso gli spazi pubblici: divieto di posizionamento di reti, anche di colore verde, sono consentite esclusivamente siepi vegetali;
  - tra lotti privati: sono consentite reti oscuranti, siepi vegetali.

#### **Art.83 Eliminazione barriere architettoniche**

1. Gli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche sono regolati dalle disposizioni delle

seguenti Leggi e Decreti e dalle loro successive modifiche e integrazioni.

- Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1978 n° 384:
  - “Decreto di attuazione dell’ art. 27 della Legge 30/3/1971 n° 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”;
  - Legge 9/1/1989 n° 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’ eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
  - Decreto Ministeriale 14/6/1989 n° 236: ”Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’ accessibilità, l’ adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’ eliminazione delle barriere architettoniche”;
  - Legge 05/02/1992 n° 104: “ Legge quadro per l’ assistenza, l’ integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
  - Legge Regionale 20/2/1989 n° 6: “Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizione tecniche di attuazione”.
2. Per gli interventi su edifici pubblici e su edifici privati ad uso pubblico e collettivo si applicano le norme e le prescrizioni tecniche del D.P.R. n° 384/78 come modificate e integrate dal D.M. 236/89 nonché integrate dalla L.R. 6/89.
  3. Per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche a favore di disabile diretto beneficiario, si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Legge 13/89 e le prescrizioni tecniche, non contrastanti, della L.R. 6/89.
  4. Per gli altri interventi si applicano le norme e le prescrizioni tecniche della L.R. 6/89 integrate dalle prescrizioni tecniche del D .M. 236/89 ove garantiscano soluzioni migliorative.
  5. Infine, ove la L.R. 6/89 e il D.M. 236/89 disciplinino ipotesi non coincidenti, ad ogni ipotesi si applicano le norme e le prescrizioni tecniche della legge che la riguarda.

#### **Art.84 Norme speciali per elettrodotti, impianti e cabine di trasformazione dell’energia elettrica**

1. Cabine di trasformazione dell’ energia elettrica La costruzione di opere edilizie adibite a stazione cabine elettriche è subordinata a titolo abilitativo rilasciata ai sensi dell’ art. 9, lettera f) della Legge 28/10/1977. Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell’ energia elettrica valgono le seguenti norme speciali:
  - il volume delle cabine non viene computato nel calcolo dell’ edificazione consentita;
  - la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
  - le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste, con altezza fuori terra non superiore a m 3,50 salvo casi eccezionali di maggiore altezza imposti da comprovati motivi tecnici per i quali l’ Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta;
2. Piani Attuativi Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei Piani Attuativi, il proprietario dovrà attenersi

a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella circolare del Ministero LL.PP. Dir. Gen. Urb. N° 227 del 13/1/1970. In particolare dovranno essere indicati negli elaborati del Piano Attuativo anche gli impianti relativi alla distribuzione dell' energia elettrica ed eventuali cabine di trasformazione, con un esplicito riferimento nella convenzione a farsi carico dei relativi oneri di realizzazione e a prendere preventivi accordi con l'Ente Gestore in merito alla loro dislocazione.

3. Elettrodi. Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente abbattimento di alberi o alterazione della situazione del luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà concedere titolo abilitativo alla costruzione degli elettrodi e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona, dopo attenta valutazione della motivazione e della pubblica utilità che stanno alla base della richiesta e con le dovute garanzie per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e dei valori naturali.

#### **Art.85 Norme per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

1. L'installazione per gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.
2. Gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico architettonico solo a condizione che per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
3. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.
4. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:
  - entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W
  - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
  - entro 500 m nel caso d di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.
5. Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e agli indirizzi del P.P.R. con particolare considerazione:
  - degli ambiti percepibili dai punti o percorsi panoramici
  - delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti

## TITOLO VII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE

### Art.86 Definizioni generali

#### a) A – DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO

##### 1. A.1 DESTINAZIONI D'USO COMMERCIALI

- Per destinazioni d'uso commerciali, ai sensi della presente normativa, si intendono tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per l'alienazione al dettaglio o all'ingrosso di merci, nonché per la somministrazione di alimenti e/o di bevande, esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (rivendite, esposizioni, concessionarie, aste, ecc.), dalla normativa di legge in base a cui opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi siano in grado di consentire costantemente:
  - la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori automatici)
  - lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate nell'esercizio
  - l'accesso al pubblico
- Sono considerati come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di confezionamento e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita.
- Qualora l'attività commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta del pubblico, le stesse potranno essere classificate come uffici – **e quindi terziario/direzionale** – (ad esempio nel caso di vendita per corrispondenza, mediatori, ecc.), o come magazzini, a seconda della presenza o meno di tipologie edilizie adatte allo stoccaggio di merci. Tali attività saranno quindi soggette alle norme del presente piano applicabili a tali destinazioni.
- Non si considerano a tipologia commerciale quei locali in cui l'attività di vendita o somministrazione ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altra attività (mensa all'interno di stabilimento, spaccio aziendale per la vendita di prodotti propri ai soli dipendenti, bar all'interno degli impianti sportivi o delle attività ricettive, ecc.).
- Si configura invece la destinazione commerciale quando l'attività di vendita, anche se svolta all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua configurazione e natura autonoma, richiedente **titolo abilitativo ai sensi di specifiche norme di legge o regolamenti**, In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibito alla commercializzazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, trasformazione e stoccaggio delle merci.

- Il commercio all'ingrosso rientra in questa categoria solo nel caso che sia organizzato con accesso diretto del pubblico per l'esame e/o il prelievo delle merci (es.: cash and carry, ecc.); in caso contrario è classificato come terziario/direzionale.

## 2. A 2 DESTINAZIONI D'USO PARA-COMMERCIALI ED EQUIPARATE

- Ai fini delle presenti norme sono considerate attività paracommerciali indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate tutte quelle attività di servizio e/o di produzione per il consumo immediato caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano:
  - la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che non si tratti di unità locali senza addetti – tipo bancomat, distributori automatici, ecc.)
  - l'accesso diretto del pubblico nei locali dove avvengono le lavorazioni o l'erogazione dei servizi e/o in locali ad essi adiacenti
  - non risultano inquinanti, rumorose o nocive
- Rientrano in queste categorie a titolo indicativo le attività di barbiere, parrucchiere, estetista, centri di abbronzatura, laboratori di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stierie non a carattere industriale, calzolerie, laboratori di analisi, ecc, ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come "artigianato di servizio", anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano.
- Pur rientrano nelle attività paracommerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenze di pubblica sicurezza, sono esclusi gli insediamenti delle seguenti attività di trattenimento-paracommerciale, anche inserite nei circoli privati:
  - Sale da gioco e divertimenti
  - Sale Bingo e di intrattenimento
  - Discoteche, sale da ballo e locali notturni
  - Sale Corse e scommesse
  - Luna Park
- Sono considerate come attività paracommerciali, ammissibili, le seguenti attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenza di pubblica sicurezza:
  - cinematografi
  - teatri
  - sale da concerto
- Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1:
  - gli sportelli bancari, quelli dei cambiavalute e dei venditori di prodotti finanziari

- le agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione, di servizi ausiliari alla circolazione dei veicoli (scuole guida, agenzie pratiche auto), di viaggi e di intermediazione nei trasporti e in generale tutte quelle rientranti del disposto dell'ART. 115 del TULPS e successive modifiche
- i piccoli locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, enalotto, totocalcio e simili)
- gli studi professionali aperti al pubblico
- le attività di noleggio di veicoli e di beni mobili

**b) B – DEFINIZIONI DELLA SUPERFICIE DI VENDITA**

**3. B1 SUPERFICIE DI VENDITA delle ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi
- In caso di attività di vendita abbinata ad attività artigianale o di altra natura (escluse le attività di somministrazione), verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla permanenza del pubblico durante le operazioni di vendita.
- La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita".
- La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 (macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernice, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas e igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto.moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami, n.d.r.) è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessiva utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle di cui al comma 1, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita".

**4. B2 SUPERFICIE delle ATTIVITA' di SOMMINISTRAZIONE**

- Per superficie delle attività di somministrazione, si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante la consumazione dei generi somministrati nell'esercizio e/o durante la fruizione dei servizi di trattenimento e svago eventualmente abbinati.

- L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento ... omissis ...”
- La L.R. 30/03 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” s.m.i. all'art. 8, comma 4, lettera a) specifica che si intendono come “locali destinati a servizi i seguenti: a) i servizi igienici per il pubblico e il personale; b) i camerini; c) il guardaroba; d) gli spogliatoi per il personale; e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglia; f) il locale dispensa; g) il locale preparazione alimenti; h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse; i) locali filtranti e separati in genere. Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni”
- In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, espositori o simili, purché si tratti di locali o spazi in cui il pubblico abbia libero accesso.
- Valgono le stesse esclusioni previste per le attività commerciali.

5. B3 SUPERFICIE delle ATTIVITA' PARACOMMERCIALI o EQUIPARATE

- Per superficie delle attività paracommerciali o equiparate, si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni per le quali tipicamente il pubblico accede all'esercizio.
- In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, spazi di attesa, scaffalature, mobili cassa, camerini di prova, espositori o simili, purché si tratti di locali a cui il pubblico abbia libero accesso.
- Qualora le lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi locali in cui ha libero accesso il pubblico, senza specifiche distinzioni o separazioni, la superficie di tali locali sarà computata come superficie di vendita per 2/3, mentre il rimanente terzo sarà computato esclusivamente nella S.l.p.
- Valgono le stesse esclusioni previste per le attività commerciali.

c) **C - STRUTTURA DI VENDITA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA**

- Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigua, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente”.
- Alla definizione di cui sopra sono riconducibili: il centro commerciale, il parco commerciale.
- Per le singole definizioni di centro commerciale e parco commerciale, nonché per le diverse articolazioni della definizione di centro commerciale (centro commerciale tradizionale, centro

commerciale multifunzionale, Factory Outlet Centre), si rimanda la DGR 8/5054 sopra citata, punto 4.2.1, comma 2.

6. Non si configura comunque un centro commerciale quando si verificano una o più delle singole condizioni:
  - la superficie di vendita dell'insieme degli esercizi di commercio al dettaglio non supera i 150 mq.
  - l'accesso del pubblico ai singoli esercizi, ancorché siti in un unico edificio, avvenga solo tramite pubblica via o piazza (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al centro ceduti alla Pubblica Amministrazione)
7. La superficie di vendita del centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che lo costituiscono. Tale superficie determina la classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, e determina l'ammissibilità o meno del centro nelle varie zone.
8. Qualora nel centro siano presenti anche attività paracommerciali, la loro ammissibilità viene valutata separatamente a livello di tipologia, poiché la superficie di vendita si riferisce alle sole attività di commercio al dettaglio in sede fissa del paracommerciale

#### **Art.87 Tipi di destinazioni d'uso commerciali**

1. Ai fini dell'ammissibilità o meno nelle singole zone urbanistiche, nonché degli standard e degli altri requisiti da rispettare, le attività di cui al precedente articolo si suddividono nei seguenti e tipi e sottocategorie, ai sensi dell'Art. 6 delle direttive regionali di urbanistica commerciale e del Punto 2.4. dei relativi allegati.
2. Tipo V Esercizi di Vicinato
  - Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 250 mq.(in deroga al criterio demografico - ex LR 11/2004, art. 3, comma 2) , suddivisi in:
    - VA – Negozi alimentari di vicinato
    - VN – Negozi non alimentari di vicinato
    - Le attività miste (alimentari o non alimentari) , sono classificate nella tipologia prevalente
3. Tipo M1: Medie Strutture di livello 1
  - Esercizi con una superficie di vendita tra 251 e 600 mq., suddivisi in:
    - M1A – Medie Strutture alimentari di livello 1
    - M1N – Medie Strutture non alimentari di livello 1
4. Tipo M2: Medie Strutture di livello 2
  - Esercizi con una superficie di vendita tra 601 e 1.500 mq., suddivisi in:
    - M2A – Medie Strutture alimentari di livello 2
    - M2N – Medie Strutture non alimentari di livello 2
- ~~5. Tipo GSS: Grandi Strutture Sovraccomunali~~
  - ~~• Esercizi aventi una superficie di vendita tra 1501 e 5.000 mq., suddivise in:~~
    - ~~• GSSA – Grandi Strutture Sovraccomunali alimentari di livello 1~~
    - ~~• GSSN – Grandi Strutture Sovraccomunali non alimentari di livello 1~~
    - ~~• GSSM – Grandi Strutture Sovraccomunali miste~~

~~Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non alimentari non sia superiore a 1/3~~

~~Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 150 mq.~~

~~• GSSP Grandi Strutture paracommerciali di livello 1~~

~~all'interno di questa tipologia non rientrano i locali ad uso ufficio di oltre 600 mq. di vendita, che vanno comunque classificati terziario direzionale~~

~~6. Tipo GSAE : Grandi Strutture di Area Estesa~~

~~• Esercizi con superficie di vendita superiore a 5.000mq. suddivisi in:~~

~~• GSAEA Grandi Strutture Alimentari di area estesa~~

~~• GSAEN Grandi Strutture non Alimentari di area estesa~~

~~• GSAEM Grandi Strutture miste di area estesa~~

~~Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non alimentari non sia superiore a 1/3~~

~~Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 250 mq.~~

~~• GSAEP Grandi Strutture paracommerciali di area estesa~~

~~all'interno di questa tipologia non rientrano i locali ad uso ufficio di oltre 600 mq. di vendita, che vanno comunque classificati terziario direzionale. (PARERE n° 1-3.3.3)~~

7. Gli esercizi di attività ricadenti in differenti tipi di cui al comma precedente o abbinati ad attività produttive o di ingrosso, sono classificati in funzione del tipo a cui appartengono le superfici prevalenti.

**Art.88 : Destinazioni commerciali e paracommerciali nelle costruzioni**

1. Nei piani esecutivi e nelle istanze per il rilascio del titolo abilitativo, nonché nei relativi provvedimenti di agibilità, le indicazioni relative alle destinazioni d'uso dovranno essere fornite, per le attività commerciali e paracommerciali, con riferimento ad uno o più dei tipi e/o delle sottocategorie di cui all'articolo precedente in relazione ai requisiti di cui agli articoli seguenti.
2. Nel caso che il richiedente titolo abilitativo non sia in grado, o non intenda indicare all'atto della richiesta o della presentazione della DIA quali destinazioni commerciali intende utilizzare, e di conseguenza non presenti la richiesta di titolo abilitativo contestualmente o successivamente all'istanza di autorizzazione commerciale, il provvedimento ( o la presa d'atto) può essere rilasciato con espresso riferimento ai soli esercizi di vicinato ed alle attività paracommerciali. Non possono essere insediate attività commerciali o paracommerciali di tipo o sottocategoria diversi da quelli previsti dal Titolo abilitativo o dal Piano Esecutivo.
3. La realizzazione ex novo o la trasformazione da altre destinazioni in spazi commerciali, può essere assentita con titolo abilitativo qualora la superficie di vendita coperta non superi i 600 mq, salvo che altre norme di piano richiedano comunque strumenti attuativi.

## **Art.89 Requisiti generali degli spazi commerciali**

### AREE PER SERVIZI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

1. In tutte le aree per nuovi insediamenti ad uso commerciale o paracommerciale dovranno essere dotati di spazi ad uso pubblico nella misura indicata nel Piano dei Servizi, in cui è anche specificata la quantità e collocazione di tali superfici da destinare a parcheggio.
2. Ai fini della verifica della dotazione delle aree per servizi, i servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni richieste in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle relative superfici lorde, realizzate anche in sottosuolo o con tipologia pluripiano e relative aree pertinenziali.
3. La realizzazione di spazi commerciali o paracommerciali a seguito di mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, è soggetta all'adeguamento delle aree per servizi delle attività commerciali laddove ciò sia espressamente indicato, per il tipo e categoria di attività di cui si tratta nel Piano dei Servizi.

### REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

#### AREE DI CARICO E SCARICO E SERVIZI

1. Ogni spazio commerciale o assimilato deve disporre di una adeguata superficie da adibire al carico e scarico delle merci, a deposito delle stesse ed ad altri servizi per il personale.
2. Lo spazio destinato allo scarico delle merci deve essere direttamente collegato al deposito delle stesse, in modo tale che la merce in attesa di stoccaggio non debba mai occupare spazi pubblici o condominiali.
3. Per gli spazi commerciali dei tipi M1, dovrà essere realizzata anche un'area esterna utilizzata esclusivamente per la sosta dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico delle merci, aggiuntiva rispetto alle aree di parcheggio.
4. I requisiti specifici di tale area verranno valutate volta per volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione ai tipi di generi trattati dal negozio.
5. Per gli esercizi che necessitino di mezzi pesanti per il rifornimento l'area dovrà comunque essere di dimensione e caratteristiche idonee a consentire la manovra dei mezzi pesanti all'interno dell'area stessa. Tale spazio di manovra può essere comunque ricavato negli spazi di manovra di competenza delle zone dedicate a parcheggio.
6. L'obbligo dell'area di carico e scarico sussiste anche quando la superficie di 600 mq venga raggiunta complessivamente da un insieme coordinato di negozi, qualunque sia la tipologia. In questo caso potrà essere prevista un'unica area di carico e scarico, di adeguate dimensioni e collocazione, per l'intero gruppo di spazi commerciali.
7. L'area di carico e scarico distinta da quella di parcheggio non è richiesta per le attività paracommerciali.

## **Art.90 Distribuzione di carburante**

1. L'installazione di distributori di carburante sarà possibile esclusivamente negli Ambiti del Tessuto

consolidato produttivo.

2. Sono fatti salvi i distributori esistenti in zone urbanistiche diverse, purché rispondenti ai requisiti localizzativi di legge.
3. Nelle le zone produttive in cui sono consentiti, per i soli distributori di carburante, sono adottati gli indicatori di premialità definiti dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 8.1 e 8.2 dell'art. 8 della DGR 8/9590 dell' 11/6/2009 in funzione delle seguenti tipologie :
  - Servizi accessori all'utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;
  - Alimentazione energetica dell'impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali impianti fotovoltaici etc

#### **Art.91 Presentazione delle istanze**

1. Per gli interventi di ampliamento superiori al 20% della S.I.p. si prescrive la presentazione di un progetto d'inserimento paesistico.
2. La comunicazione per l'apertura e la modifica di esercizi di vicinato o il procedimento di autorizzazione all'apertura e modifica di medie strutture di vendita con realizzazione di opere edilizie deve essere contestuale al procedimento edilizio di cui agli artt. 38 e 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i
3. Per l'apertura e la modifica di attività commerciali appartenenti alla tipologia degli esercizi di vicinato o delle medie strutture di vendita, non inserite in ambiti di pianificazione attuativa e senza opere edilizie, qualora ci si avvalga della facoltà di presentare all'Amministrazione comunale una dichiarazione di inizio attività ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 della L.R. n. 1/2007, questa produce effetti esclusivamente in relazione ai requisiti igienico-sanitari, rimanendo in essere le procedure autorizzative del D.lgs. 114/1998.
4. Nei casi in cui, per l'apertura e la modifica di un esercizio di vicinato o di una media struttura di vendita conformi alla normativa urbanistica comunale, non ci si avvalga della facoltà di presentare una D.I.A. ex art. 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., contestualmente alla comunicazione prevista ex art. 7 del D.lgs. 114/1998 o alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.lgs. n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere necessarie ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
5. Per l'apertura e la modifica di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, la dichiarazione di inizio attività commerciale ai sensi della L.R. n. 1/2007, potrà essere relativa solo ai locali ove l'attività verrà esercitata, mentre per le opere di urbanizzazione richieste dovranno essere presentati i progetti nelle forme definite in convenzione e la dichiarazione di inizio attività dovrà espressamente dichiarare il completamento delle opere di urbanizzazione sia primarie, sia secondarie, così come definite dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., anche nei casi di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Per l'apertura e la modifica di grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

**ALLEGATO 1                      Tabella gruppi funzionali in tessuto consolidato**

		TCR1-2-3-4-5-6	TCRV	TCRve	TCP1-2	TCA1	TCA2	TCA3	AA1	AA2	AR strade-ferrovia	AR cimitero	AR depuratore
<b>G.F. I</b>	Abitazioni e servizi accessori (ad esempio: cantina, autorimessa, centrale termica, piscina, campo da tennis) al servizio esclusivo dei residenti sul lotto.		*		*	p	p		*	*	*	*	*
<b>G.F. II</b>	Abitazioni di servizio: alloggi per gli addetti alla sorveglianza di insediamenti produttivi o di altri insediamenti, nella misura massima di un alloggio con S.l.p. non eccedente i mq 150 per ciascun insediamento	*	*	*	p	p	p		*	*	*	*	*
<b>G.F. III</b>	Attività direzionali: attività di intermediazione e di prestazione di servizi quali ad esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali con una superficie non eccedente i 600 mq	p	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. IV</b>	Attività direzionali di media e grande dimensione: attività direzionali esercitate in unità funzionali con una superficie eccedente i 600 mq.	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. V</b>	Attività commerciale e paracommerciale - esercizi di vicinato tipo V, così come definito dalle NTA del PdR. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all' aperto.		*	*		p	p		*	*	*	*	*
<b>G.F. VI</b>	Attività commerciale e paracommerciale- Medie Strutture tipo M1 così come definito dalle NTA del PdR. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all' aperto	p	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. VII</b>	Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M2 così come definito dalle NTA del PdR. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. VIII</b>	Attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi depositi e servizi di stretta pertinenza dell' esercizio di somministrazione		*	*					*	*	*	*	*
<b>G.F. IX</b>	Attività di esposizione di merci, di manufatti e di opere d' arte e dell'ingegno, con eventuale attività di vendita		*	*		*	*		*	*	*	*	*
<b>G.F. X</b>	Attività ricettiva alberghiera (alberghi e motel).	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XI</b>	Attività ricettiva minore: attività ricettiva, non esercitata in alberghi e motel, ma in pensioni, residences, locande o da affittacamere.		*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
<b>G.F. XII</b>	Attività privata di interesse collettivo (quali, ad esempio, centri sportivi, culturali, ricreativi, sociali, sedi di associazioni, cinema, teatri, scuole private).		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XIII</b>	Attività private di tipo assistenziale-sanitario (quali ad esempio cliniche e laboratori privati).		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*

Comune di San Zenone al Lambro (MI)  
PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

		TCR1-2-3-4-5-6	TCRV	TCRVe	TCP1-2	TCA1	TCA2	TCA3	AA1	AA2	AR strade-ferrovia	AR cimitero	AR depuratore
<b>G.F. XIV</b>	Depositi di materiali: attività di deposito e di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi, inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse.	0	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XV</b>	Depositi di materiali a cielo libero (con esclusione di rottami e carcasse): inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse, o depositi in genere;	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XVI</b>	Artigianato di servizio: attività artigianali di tipo artistico o di prestazione di servizi svolta al servizio diretto dell'utenza residente o insediata nel medesimo ambito territoriale in cui l'attività ha sede. Si tratta, ad esempio, delle attività di parrucchiere, sarto, tappezziere, idraulico, fabbro, elettrauto, meccanico, corniciaio. Dette attività non devono pertanto essere svolte su scala industriale e non devono comportare una tipologia edilizia di tipo industriale		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XVII</b>	Artigianato produttivo compatibile con la residenza: attività artigianali volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla produzione di servizi, limitatamente a quelle che non risultino nocive sotto il profilo sanitario e che non rechino molestia ai residenti insediati sul lotto o in lotti limitrofi, anche appartenenti a differente ambito.	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XVIII</b>	Attività produttive non agricole: attività volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla prestazione di servizi: comprende tanto l'artigianato quanto l'industria. Sono compresi gli uffici tecnico amministrativi, i depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XIX</b>	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietà e gestione pubblica o di proprietà privata ma di interesse pubblico.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
<b>G.F. XX</b>	Opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico, quali ad esempio, municipio, uffici pubblici, non quantificabili come opere di urbanizzazione.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XXI</b>	Sedi stradali: aree destinate alla viabilità esistente e di progetto.		*	*				*	*	*			
<b>G.F. XXII</b>	Attrezzature tecnologiche di aziende ed enti pubblici o assimilabili (depuratori, centrali telefoniche, cabine elettriche e per la distribuzione del metano, impianti acquedotto, centrali elettriche, ecc.). Servizi speciali quali sedi VV.FF.	*	*	*				*			*	*	
<b>G.F. XXIII</b>	Attrezzature di servizio alle infrastrutture di trasporto su strada (rimesse, stazioni, stazioni di servizio ecc.).	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>G.F. XXIV</b>	Attività agricola, esclusa l'attività zootecnica intensiva.	*	*	*	*			*	0				
<b>G.F. XXV</b>	Attività zootecnica intensiva.	*	*	*	*		*	*	0	*	*	*	*
<b>G.F. XXVI</b>	Attività agricola inerente la produzione (serre, coperture per difesa meteorologica, ecc).	*	*	*	*			*	*		*	*	*
<b>G.F. XXVII</b>	Laboratori a carattere agro-artigiano - magazzini per la lavorazione, conservazione, trasformazione, vendita di merci prodotte dall'azienda agricola.	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*

Per i gruppi funzionali XIV-XV-XVI-XVII-XVIII sono comunque escluse le attività definite insalubri dal D.M. 5.09.1994:

**INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE :**

- Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95.
- Prodotti e Materiali, rif. nn.  
2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,106.
- Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19.

**INDUSTRIE INSALUBRI DI 2° CLASSE:**

- B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40. C) Attività Industriali, rif. nn. 8 .

<b>*</b>	Gruppo funzionale non ammesso
<b>p</b>	Gruppo funzionale ammesso con prescrizione
	Gruppo funzionale ammesso